CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA – I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE GENERALE DEL BILANCIO

45.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 31 MAGGIO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ACERBO**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **BOLZON**

INDICE

Pag.

Disegno di legge (*Discussione ed approvazione con modificazioni*):

Riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno 842

Disegno di legge (*Rinvio*):

Maggiore assegnazione di fondi per la sistemazione del Tevere e per la costruzione dell'aero-idroscalo alla Magliana 845

Disegni di legge (*Discussione ed approvazione*):

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1940-XVIII, n. 238, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40 845

Agevolazioni varie a tutela del patrimonio delle famiglie numerose con particolare riguardo a quelle rurali (*Approvato con modificazioni*) 845

Coordinamento delle agevolazioni tributarie per l'impianto e l'esercizio di filovie 846

Pag.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, che istituisce un'imposta generale sull'entrata. (*Modificato dal Senato*). . 846

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Istituzione di una imposta straordinaria sugli utili di congiuntura derivanti dallo stato di guerra 847

La riunione comincia alle 10.

(*È presente il Ministro delle finanze*, Thaon di Revel).

PRESIDENTE comunica che hanno ottenuto congedo i camerati Capri-Cruciani, Cenzato, Fregonara, Frignani, Masetti, Palermo, Parolari e Ricchioni.

Constata che la Commissione è in numero legale.

Avverte inoltre che alla riunione odierna interviene, debitamente autorizzato, anche il camerata Chiozzi-Millelire, il quale ha presentato emendamenti al disegno di legge sui profitti di congiuntura, iscritto all'ordine del giorno.

COLOMBATI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno. (828)

ARMENISE, *Relatore*, osserva che il disegno di legge in esame contempla un nuovo ordinamento dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno. Questo nuovo ordinamento è stato predisposto al fine di mettere il Ministero dell'interno nella condizione di fronteggiare adeguatamente l'aumento di attribuzioni veramente imponente, che in questi ultimi anni si è concretato con la istituzione di nuovi uffici e di nuovi servizi. Come nuovi uffici sono da citare le Direzioni generali del fondo per il culto, degli affari di culto, della demografia e razza, dei servizi antincendi, dell'Istituto di sanità nonchè le Prefetture di Asti e di Littoria. Come nuovi servizi basterà accennare a quelli riguardanti la materia sindacale, gli Enti comunali di assistenza, la Gioventù italiana del Littorio, l'Opera maternità e infanzia, gli orfani di guerra, la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, i Segretari comunali, i Consorzi, i sussidi militari, la Cassa di previdenza, e tanti altri di minore importanza.

La deficiente costituzione numerica degli organi dell'Amministrazione degli interni più non garantiva la indispensabile regolarità di queste pubbliche funzioni col pieno raggiungimento di tutte le finalità di ordine economico e sociale.

Il disegno di legge prevede quindi adeguati aumenti nei quadri del personale e precisamente:

N. 185 unità per il personale di Gruppo *A*
» 170 unità per il personale di Gruppo *B*
» 220 unità per il personale di Gruppo *C*
» 130 unità per i subalterni
» 2 unità per il personale della Biblioteca
» 6 unità per il personale degli affari di culto
» 1 unità per il personale del fondo culto.

Per il personale degli affari di culto e del Fondo culto sono però previste altrettante riduzioni nei gradi inferiori.

Esaminando in dettaglio gli aumenti stabiliti per i singoli gruppi rileva che per il Gruppo *A* l'organico aumenta di:

N. 5 unità per i prefetti di 1a classe
» 5 unità per i prefetti di 2a classe
» 20 unità per i vice prefetti
» 20 unità per i vice prefetti ispettori
» 59 unità per i consiglieri
» 25 unità per i primi segretari
» 51 unità per i segretari e vice-segretari

N. 185 in totale.

Il Gruppo *B* invece aumenta di:

N. 12 unità per gli ispettori superiori di ragioneria
» 17 unità per i ragionieri capi di 1a classe
» 58 unità per i ragionieri capi di 2a classe
» 47 unità per i primi ragionieri
» 36 unità per i ragionieri e vice ragionieri

N. 170 in totale.

Il Gruppo *C* aumenta di:

N. 11 unità per gli archivisti capi
» 33 unità per i primi archivisti
» 55 unità per gli archivisti
» 99 unità per gli applicati
» 22 unità per gli alunni d'ordine

N. 220 unità in totale.

L'organico dei subalterni aumenta di:

N. 4 unità per i primi commessi
» 52 unità per i commessi
» 42 unità per gli uscieri
» 32 unità per gli inservienti

N. 130 unità in totale.

La maggiore spesa prevista per l'attuazione della riforma ammonta a lire 13 milioni circa, spesa che si concreterà soltanto fra qualche anno, e precisamente quando potranno essere coperti tutti i posti di ruolo.

Le disposizioni generali e quelle speciali transitorie inserite nel disegno di legge sono identiche a quelle già discusse ed approvate in occasione delle analoghe riforme riguardanti il personale di altre amministrazioni.

Ritiene, poi, opportuno accennare ad alcuni desiderata avanzati dall'Associazione fascista del pubblico impiego sebbene l'Eccellenza il Ministro non abbia creduto di accettarli.

Era stata chiesta la modifica dell'articolo 7 allo scopo di dare, nella prima applicazione della legge la possibilità di promozione nei gradi VI, VII ed VIII di gruppo *A* ai funzionari dei gradi corrispondenti del gruppo *B* non muniti di laurea, ma in possesso di particolari benemerenze o requisiti. Il Ministro pur non accettando la proposta ha tuttavia aderito a lasciare aperta la possibilità di passare al gruppo *A* a quei funzionari che conseguiranno la laurea entro il 31 dicembre 1944-XXII.

In sede di discussione dell'articolo occorrerà quindi inserire nell'articolo 7, 1° comma, dopo le parole « nella prima attuazione della presente legge » le parole « e fino al 31 dicembre 1944 ».

Anche il personale degli affari di culto aveva chiesto il miglioramento delle condizioni di carriera mercè l'istituzione del grado V per il gruppo *A* e del grado VI per il gruppo *B*, con un adeguato numero di posti, nonchè del grado di primo commesso per i subalterni. Tali gradi del resto già esistono in quasi tutte le carriere delle altre amministrazioni. Tuttavia il Ministro delle finanze ha riferito di non poter concedere più di 2 posti di grado V del gruppo *A* e 2 posti di grado VI del gruppo *B*.

Conclude, proponendo l'approvazione del disegno di legge che nel complesso risponde alle esigenze dei servizi del Ministero degli interni.

BRUNI desidera rilevare che nella sua relazione sul bilancio degli interni aveva già prospettata la necessità che si sarebbe presentata a breve scadenza di un aumento degli organici dei funzionari dell'interno a causa delle accresciute attribuzioni. Osserva anzi che, pur aumentato, l'attuale organico risulterà ancora inferiore a quello esistente nel 1922.

Il provvedimento quindi è più che mai opportuno ed urgente.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(*Si approvano gli articoli da 1 a 6*).

Comunica che all'articolo 7 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 7, sostituire il comma 1° col seguente:

Nella prima attuazione della presente legge saranno collocati, a giudizio insindacabile del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio di Amministrazione e secondo l'anzianità di ruolo, ai gradi VI, VII ed VIII del ruolo di gruppo *A*, tabella *B*, annessa alla presente legge, gli impiegati dei gradi corrispondenti, del ruolo di gruppo *B* della carriera di ragioneria del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) che siano muniti di laurea;

b) che, avendo riportato ininterrottamente la qualifica di ottimo nell'ultimo decennio, siano a capo di reparti o servizi, o si siano in modo particolare distinti nel disimpegno di incarichi di notevole importanza, ovvero siano risultati vincitori negli esami di merito distinto per la promozione al grado IX.

Allo stesso articolo 7, comma 2°, alle parole: dell'indicato requisito, *sostituire le altre:* degl'indicati requisiti.

Allo stesso articolo 7, in fine, aggiungere il seguente comma:

Gli impiegati del ruolo di gruppo *B*, di cui al primo comma del presente articolo, i quali, entro l'anno 1944, conseguiranno la laurea, potranno, con le modalità specificate in detto primo comma, essere collocati nel ruolo di gruppo *A*, tabella *B*, con lo stesso grado rivestito al momento del passaggio dall'uno all'altro ruolo.

GUZZELONI rileva che i suoi emendamenti non importano aggravio di spese.

Osserva che il personale di ragioneria viene diviso in due ruoli: uno di gruppo *A*) comprendenti i gradi dal V all'VIII, l'altro di gruppo *B* comprendente i gradi dal VI all'XI. Ora poichè l'articolo 4 stabilisce che i posti di grado VIII, che sono iniziali della carriera del gruppo *A* vengono conferiti in via normale agli impiegati muniti di laurea, sarebbe giusto che nella prima attuazione della legge si tenesse conto anche dei meriti reali e indiscutibili che impiegati sforniti di laurea hanno acquistato in lunghi anni di servizio. Il primo emendamento proposto insieme al camerata Rossi Amilcare, è diretto anche ad eliminare l'assurdo che impiegati muniti di laurea che non hanno superato il concorso negli esami per merito distinto passino al gruppo *A* mentre impiegati non muniti di laurea ma vincitori del concorso stesso rimarrebbero nel gruppo *B*.

ROSSI AMILCARE, si associa alle considerazioni del Consigliere nazionale Guzzeloni. Riconosce che la laurea è un titolo che va considerato e sostenuto al massimo grado; però non può prescindersi dal considerare anche la carriera degli impiegati, la quale

può costituire un criterio presuntivo di capacità non inferiore alla laurea stessa. Ricorda anzi che, in sede di discussione di analogo disegno di legge in Senato, il Ministro delle finanze ebbe a riconoscere per altre categorie di impiegati l'equità di un trattamento del genere.

CERUTTI GIUSEPPE è favorevole all'emendamento presentato dai camerati Guzzeloni e Rossi Amilcare, in quanto è diretto a favorire gli impiegati che hanno compiuto in ogni circostanza più del loro dovere. L'accoglimento di tale emendamento costituirebbe, anzi, incitamento per tutti gli altri.

ROSSI AMILCARE aggiunge che all'accoglimento dell'emendamento in parola è favorevole anche l'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, pur riconoscendo l'importanza sentimentale degli argomenti che sono stati prospettati a sostegno dell'emendamento dai camerati Guzzeloni e Rossi Amilcare, conferma di non poterlo accettare, trattandosi di una proposta che innoverebbe radicalmente gli ordinamenti in vigore.

Con la modifica proposta si derogherebbe infatti al principio generale che richiede il possesso del prescritto titolo di studio per l'accesso ai singoli ruoli e cioè, nel caso in parola, del diploma di laurea.

Tale principio venne stabilito come criterio fondamentale con l'ordinamento gerarchico approvato col Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, secondo il quale l'assegnazione dei singoli ruoli a ciascun gruppo – *A*, *B* e *C* – venne disposta, avendo riguardo al titolo di studio richiesto per l'accesso ai vari ruoli, in base alle norme già in vigore prima dell'attuazione dell'ordinamento medesimo.

L'indicato principio è poi stato mantenuto fermo anche con l'articolo 28 della legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4, per quanto riguarda il passaggio dei personali finanziari di gruppo *B* nei ruoli di gruppo *A* creati con detta legge; pel quale passaggio è stato appunto richiesto il possesso della laurea, salvo per coloro che già erano considerati ad ogni effetto appartenenti al gruppo *A* ai sensi dell'articolo 139 del citato decreto n. 2395, per i quali sono stati rispettati i diritti quesiti.

Quanto alla discussione in Senato cui ha accennato il camerata Rossi Amilcare desidera precisare che egli ricordò durante la discussione presso la Commissione di finanza sul disegno di legge relativo al riordinamento dei ruoli finanziari (tradottosi nella legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4) che alla norma relativa al possesso del prescritto titolo di studio non si è derogato neppure nei riguardi di coloro che hanno le più significative benemerenze patriottiche e che la norma stessa ha avuto l'alta conferma del Duce a proposito della legge sulla sistemazione degli squadristi, per la quale sistemazione non sono state consentite deroghe di sorta con riflesso a situazione di servizio di qualsiasi specie.

Il primo comma dell'articolo 7 del disegno di legge in parola deve pertanto ribadire il principio che il passaggio al gruppo *A* è limitato agli impiegati del gruppo *B* provvisti di laurea.

Per venire incontro tuttavia ai funzionari dell'interno consente che l'articolo 7 sia modificato nel senso di autorizzare il collocamento nel gruppo *A* degli impiegati che conseguiranno la laurea entro il 1944.

BOLZON ringrazia il Ministro per tale concessione, che risponde a criteri di equità.

ROSSI AMILCARE prende atto delle precisazioni del Ministro delle finanze. È peraltro convinto che la legge del 1923 non sarebbe di ostacolo all'accoglimento integrale dell'emendamento testè discusso, sul quale tuttavia non insiste ringraziando il Ministro per avere accolto la proroga al 1944 del conseguimento della laurea.

PRESIDENTE pone quindi ai voti l'emendamento proposto dal Ministro delle finanze in parziale accoglimento delle richieste dei camerati Guzzeloni e Rossi Amilcare, così formulato:

All'articolo 7 nel 1° comma, dopo le parole « nella prima attuazione della presente legge » aggiungere le parole « e fino al 31 dicembre 1944-XXIII ».

(*È approvato — L'articolo 7 è approvato con tale emendamento — Si approvano anche gli articoli 8, 9 10, 11, 12 e 13*).

PRESIDENTE avverte che all'articolo 14 è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

ART. 14-*bis*.

Nella prima applicazione della presente legge uno dei posti di vice direttore dell'Ufficio telegrafico e cifra sarà conferito, a scelta del Ministero dell'interno, fra gli impiegati di ruolo del gruppo *C* – grado X – delle amministrazioni statali, che abbiano compiuto un periodo di servizio superiore a undici anni.

La nomina al posto predetto sarà, inoltre, subordinata al giudizio unanime del Consiglio di Amministrazione del personale sulla idoneità del prescelto all'adempimento delle funzioni proprie del posto medesimo.

Lo pone ai voti.

(*È approvato*).

Avverte che l'articolo 14-*bis* testè approvato prenderà il n. 15.

(*Si approva anche l'articolo 15 che diventa 16*).

Pone ai voti le tabelle:

(*Sono approvate le tabelle A*), *B*). *C*), *e D*) *dell'Allegato I*).

Avverte che nella tabella *E*) il Governo ha proposto il seguente emendamento:

Nella tabella E *dell'Allegato I, sono soppresse, nel titolo, le parole:* Carriera d'ordine, *e il numero dei posti dei vice direttori dell'Ufficio telegrafico e cifra è elevato da 1 a 2.*

Lo pone ai voti.

(*È approvato — La tabella* E) *è approvata con tale emendamento — Si approva anche la tabella* F), *e le altre tabelle dell'Allegato II*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Rinvio del disegno di legge: Maggiore assegnazione di fondi per la sistemazione del Tevere e per la costruzione dell'aero-idroscalo alla Magliana. (812)

PRESIDENTE fa presente l'opportunità di rinviare ancora una volta questo disegno di legge, non essendo stato possibile, a causa di altri impegni, nè al Ministro dei lavori pubblici, nè al Sottosegretario di Stato per l'aeronautica, di intervenire alla riunione odierna.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1940-XVIII, n. 238, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40. (846)

BRUNI, *Relatore*. Osserva che si tratta di una ulteriore maggiore assegnazione, analoga ad altre approvate [illegible] denti. Con essa si aumentano di 8 milioni di lire i fondi per i servizi di investigazione politica.

Il provvedimento, evidentemente necessario, merita la piena approvazione della Commissione, e dato il carattere di urgenza è giustificata la forma del decreto-legge.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico del disegno di legge.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Agevolazioni varie a tutela del patrimonio delle famiglie numerose con particolare riguardo a quelle rurali. (847)

MEZZETTI, *Relatore*, afferma che si tratta di un altro provvedimento derivante dalla concezione fascista nei riguardi delle famiglie numerose. Esso ha riscosso l'entusiastica adesione della Associazione fra le famiglie numerose, la quale desidera far pervenire al Duce i sentimenti della sua più viva riconoscenza.

Il disegno di legge prevede incoraggiamenti ed aiuti diretti ad affezionare sempre più le famiglie alla terra e a fissarle ai lavori e alla produzione agricola. E per raggiungere ancor meglio e più ampiamente questo scopo, in senso veramente pratico ed intelligente, si stabiliscono norme opportune per la costituzione del patrimonio. I capi di famiglie numerose sono infatti preferiti nella assegnazione di terreni sottoposti a trasformazione fondiaria come pure nella assegnazione delle unità fondiarie e delle terre gravate da uso civico. Per la affrancazione e per l'acquisto di fondi potranno anche essere erogati mutui con speciali agevolazioni.

Disposizione particolarmente importante dal punto di vista morale, è poi quella dell'articolo 11, con cui si stabilisce che le conseguenze della rivendita parziale o totale di beni specificate in precedenti articoli non si verificano nel caso in cui la alienazione avvenga in seguito alla morte del capo di famiglia, datochè in tal caso si estingue l'ipoteca iscritta a favore dello Stato.

Il disegno di legge merita quindi l'entusiastica approvazione della Commissione, a nome della quale, rivolge preghiera al Ministro delle finanze di rendersi interprete presso il Duce della profonda riconoscenza delle fa-

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(*Si approvano gli articoli 1 e 2*).

MEZZETTI, *Relatore*, all'articolo 3 comunica che il Ministro della giustizia – con l'adesione degli altri Ministri interessati – ha proposto il seguente nuovo testo dell'articolo 3:

« Le assegnazioni, al capo di famiglia, dei terreni indicati agli articoli 1 e 2 sono effettuate con modalità dirette ad assicurare il più possibile la unità economica e giuridica delle nuove aziende e la permanenza sul fondo del nucleo familiare, secondo le norme che saranno contenute in leggi speciali.

« Fino a quando non sarà provveduto all'emanazione delle norme di cui al comma precedente, le assegnazioni saranno fatte in conformità degli statuti e regolamenti degli Enti concedenti ».

Si tratta di una modificazione formale.

PRESIDENTE lo pone ai voti.

(*È approvato — Si approvano anche gli altri articoli del disegno di legge*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Coordinamento delle agevolazioni tributarie per l'impianto e l'esercizio di filovie. (848)

GUZZELONI, *Relatore*, ricorda che il decreto-legge 29 luglio 1938-XVI, stabilisce che i trasporti di cose su strade ordinarie o su autostrade con autoveicoli o con filovie, sono soggetti alla tassa di 1 centesimo per ogni quintale-chilometro.

Da tale tassazione sono però escluse diverse categorie di trasporti che non è qui il caso di ricordare.

I trasporti con filovie vennero, in passato, paragonati ai trasporti automobilistici e ciò fino alla emanazione del decreto-legge 14 luglio 1937-XV, che considera invece le filovie più affini alle tramvie data la esistenza di impianti fissi che impongono obblighi ed oneri che non si hanno con i trasporti camionistici e dato che le filovie sono legate – come le ferrotramvie – ad un determinato percorso a differenza degli altri trasporti su strada che possono svolgersi liberamente.

È risultato quindi indispensabile riesaminare la posizione delle filovie agli effetti dell'applicazone della tassa e si è riconosciuta anche per non ostacolare lo sviluppo di un mezzo di trasporto il quale consumando energia elettrica va invece favorito nell'interesse dell'autarchia, sostituendolo, fin dove possibile, ai trasporti con automezzi.

La tassa viene però mantenuta per i trasporti effettuati fuori linea mediante vetture filoviarie azionate con motori sussidiari, dato che tali vetture circolando, in questi casi, senza linea aerea, assumono il carattere di veri e propri autoveicoli.

Il disegno di legge provvede anche – con l'articolo 2 – ad estendere alle filovie alcuni benefici fiscali ammessi per le ferrotramvie. Ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, che istituisce un'imposta generale sull'entrata. (673-B)

CERUTTI GIUSEPPE, *Relatore*, illustra le modificazioni che la Commissione di finanza del Senato del Regno ha apportato nella riunione del 18 maggio 1940-XVIII al testo approvato dalla Commissione del bilancio della Camera il 12 aprile 1940-XVIII. Tali modificazioni, che vengono ora sottoposte all'esame della Commissione del bilancio, non hanno una importanza veramente sostanziale. Si tratta, più che altro, di chiarimenti e di aggiunte. Ad esempio nell'articolo 1° alle rette di ospedalità si aggiungono opportunamente le rette di ricovero.

Altre aggiunte, di carattere semplificativo sono contenute alla lettera *d*) del comma terzo dell'articolo 1; mentre alla lettera *m*) del terzo comma, oltre ai quotidiani o periodici aventi prevalente carattere politico, sono considerati anche i giornali le riviste e i periodici di ogni specie.

All'articolo 3, lettera *a*), il trattamento di favore adottato per il Partito Nazionale Fascista è esteso all'Opera Nazionale Dopolavoro, alla Gioventù Italiana del Littorio e agli Enti che per legge sono in tutto equiparati, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato. Una modifica più sostanziale è contenuta all'articolo 5 terzo comma, perchè il Senato propone che vi sia l'autorizzazione del Ministro delle finanze

tributo previsto in tale comma quando si tratti di prodotti il cui approvvigionamento e distribuzione si effettuano a mezzo di appositi organismi, enti per acquisti collettivi, consorzi e compagnie istituiti o autorizzati dallo Stato.

L'articolo 6 nel nuovo testo del Senato precisa meglio le ritenute nel campo assicurativo, mentre nell'ultimo comma dell'articolo 7, la facoltà del Ministro di elevare il tributo è portata dal triplo al quadruplo pei grandi organismi che hanno in loro stessi tutti i vari cicli di produzione.

Per quanto riguarda le esportazioni il termine previsto dalla legge è portato da 4 a 5 mesi.

Il Senato ha anche un po' alleviato le sanzioni penali.

Propone che tutte le modificazioni del Senato, contribuendo ad una migliore applicazione ed intelligenza della legge, siano approvate dalla Commissione del bilancio.

PRESIDENTE le pone ai voti.

(*Sono approvate*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Istituzione di una imposta straordinaria sugli utili di congiuntura derivanti dallo stato di guerra. (815)

SUVICH, *Relatore*, rileva che si tratta di un provvedimento eccezionale rispondente a tempi eccezionali; provvedimento determinato da una speciale congiuntura e destinato a non andare oltre il termine della congiuntura stessa.

Non è evidentemente facile definire entro limiti precisi la congiuntura di cui si parla; *grosso modo* si può dire che la stessa è determinata dal conflitto oggi in corso con estensione nel tempo anche alla fase più acuta del periodo preparatorio e con estensione in superficie a tutti i campi in cui tale avvenimento centrale esercita la propria influenza.

Intesa così la congiuntura, è chiaro che l'Italia, se anche oggi non partecipa ancora direttamente al conflitto con le armi, è necessariamente coinvolta nella guerra stessa e ne subisce in larga misura la conseguenze.

Osserva che in una congiuntura come l'attuale, il campo della produzione e di altre attività collaterali è sconvolto per le ragioni più varie, come: difetto di materie prime; proibizione di importazione ed esportazione; prezzi in rapido aumento; prevalenza della necessità e dell'urgenza sui criteri di risparmio e di economia, ecc.

Tutto ciò porta per conseguenza la possibilità di realizzare in alcuni casi dei profitti maggiori che in tempi normali. È giusto che tali sopraprofitti siano fortemente colpiti; giusto per venire incontro alle eccezionali esigenze della pubblica finanza; giusto, e questa è la ragione più importante, per un principio di moralità e di perequazione.

D'altra parte però bisogna preoccuparsi di non colpire, per quanto possibile, i sopraprofitti che non sono conseguenza della congiuntura stessa, e soprattutto di non compromettere la vitalità e la solidità delle aziende sane il giorno che, ripassando ad una situazione normale, si arriva al necessario sgonfiamento delle sopravalutazioni e dei sopraprofitti che caratterizzano il periodo dell'alta congiuntura. In tale momento c'è il rovescio della medaglia ed allora non sarà certo altrettanto facile soccorrere le aziende produttive in pericolo, come è facile nei momenti di alta congiuntura colpirle.

Questa considerazione è tanto più importante in quanto il nostro Paese con le leggi di tassazione e poi di avocazione di sopraprofitti emanate tra il 15 ed il 18 ha avuto a soffrire grandemente. Infatti le leggi al riguardo allora emanate, portate alla esagerazione dalla demagogia parlamentare, che allora devastava il nostro Paese, applicate con criteri di inesorabile fiscalità, hanno causato numerose rovine nel campo della produzione e in altri campi con questi legati, come quello del credito.

Cambiata la congiuntura, in molti casi, a pagare l'imposta sui sopraprofitti hanno dovuto concorrere non solo i sopraprofitti, ma i profitti e le riserve e il capitale e qualche volta tutto ciò non è bastato.

Dopo questa critica al passato, desidera affermare subito che il Ministro delle finanze, perfettamente conscio di questo pericolo, ha presentato una legge che cerca di realizzare nel miglior modo l'equilibrio fra le esigenze della finanza, appoggiate al principio morale sopra ricordato, e le necessità della produzione.

È sicuro di interpretare le impressioni dei camerati della Commissione generale del bilancio nel riconoscere che il provvedimento che oggi si discute è bene congegnato tecnicamente ed è ispirato ad un senso di equità e di comprensione delle esigenze della produzione.

La materia stessa offre delle difficoltà insuperabili: è, per esempio, impossibile isolare il fenomeno del soprareddito di congiuntura da quello che può essere l'aumento di reddito normale, per colpire soltanto il primo.

C'è necessariamente una zona mista, particolarmente quella riferibile ai redditi più modesti, in cui le due forme di reddito si confondono. Bisogna o lasciare sfuggire alcuni sopraprofitti di congiuntura per non colpire quelli che sono gli aumenti di reddito normali, derivanti particolarmente dall'allargamento dell'attività, legittima e lodevole aspirazione di ogni impresa, o colpire gli uni e gli altri.

Passa quindi ad esaminare le direttive a cui si è attenuta l'Amministrazione nell'emanare tale provvedimento.

Le caratteristiche del disegno di legge sono le seguenti:

L'imposta ha carattere reale e quindi è indipendente da ogni considerazione di carattere personale, relativa al contribuente.

Sono colpiti dall'imposta i redditi derivanti da attività industriali, commerciali o da affari di mediazione e di rappresentanza che sono appunto quelli che più direttamente possono beneficiare della congiuntura, esclusi quindi redditi di altra natura come sarebbero quelli agricoli, ed i redditi di puro lavoro.

Non entra ora in dettaglio sulla esclusione di altri redditi perchè se ne parlerà a proposito degli emendamenti.

Il criterio fondamentale della legge è quello di aver preso a base un periodo di tempo considerato normale, che in pratica è la media degli esercizi 1937-38, per confrontarlo poi con gli esercizi successivi. Ogni supero di reddito di tali successivi esercizi di fronte al periodo di base è considerato sopraprofitto, tassabile a norma della legge.

Il Ministro, con provvedimento di equità come correttivo di questa severa disposizione, ha voluto limitare il pericolo che possano essere colpiti come sopraprofitti anche aumenti modesti di reddito ed ha stabilito come minimo di reddito esente l'8 per cento lordo (quattro e frazione netto). Nel caso di nuovi investimenti il reddito netto è garantito in misura del 6,50 per cento (da cui naturalmente dovrà essere dedotta la tassa cedolare in quanto si tratti di titoli al portatore).

Sebbene la legge non lo dica espressamente, c'è un sistema diverso nell'accertamento dei redditi fra i privati e le ditte dall'altra parte tassati di ricchezza mobile in base al bilancio.

Nel primo caso valgono le stesse detrazioni stabilite per l'imposta di ricchezza mobile; nel secondo caso le detrazioni, secondo il testo presentato dall'Amministrazione, si limiterebbero agli interessi dei titoli di Stato nella misura in cui tali interessi incidono sul reddito complessivo dell'anno base.

Senza entrare in questa particolare questione di merito che forma oggetto di parecchi emendamenti, osserva che questo criterio differenziale per gli enti e società, adottato dall'Amministrazione dello Stato, è determinato dalla legittima preoccupazione di vedere scomparire i profitti di congiuntura attraverso investimenti in redditi esenti.

Per il caso che manchi la possibilità di determinare, attraverso tassazioni e bilanci, il reddito dell'anno base, la finanza adotta i seguenti criteri: per le ditte viene fatto un confronto con redditi medî di corrispondenti categorie di contribuenti; per le società viene considerato come reddito normale l'8 per cento lordo, o 6,50 per cento netto, sul capitale investito, secondo i criteri adottati per l'imposta patrimoniale, con qualche temperamento a favore dei contribuenti. Per i contratti di appalto e di forniture i redditi vengono determinati dall'applicazione dei coefficienti di tassazione normalmente adottati per casi simili.

Norme particolari sono date poi per regolare la fissazione del reddito in casi di aumento o di diminuzione del capitale.

L'imposta sui sopraprofitti si applica anche ai redditi esenti per legge dalle normali imposte dirette, come nei casi delle imprese esistenti nelle zone industriali.

L'Amministrazione ha facoltà di rivedere, per i contribuenti non tassati in base a bilancio, i redditi già accertati agli effetti della ricchezza mobile per gli anni 39 e successivi senza con ciò portare alcun cambiamento all'imposta di ricchezza mobile già accertata.

Altre norme sono date per un rapido ammortamento degli impianti nuovi o trasformati destinati a esecuzione di opere e forniture interessanti la difesa del Paese.

Per quanto riguarda le quote dell'imposta va osservato che non c'è una zona di franchigia, però per un aumento che non superi il 20 per cento del reddito normale l'aliquota è mantenuta al 10 per cento. Le aliquote sono scalari per arrivare fino al 60 per cento per i redditi superiori al doppio del reddito normale. È chiaro che per poter

bisogna considerare che a tale quota del 60 per cento va aggiunta la ricchezza mobile che rappresenta, assieme ai tributi locali correlativi e con gli aggi di riscossione, circa il 20 per cento, nel complesso quindi l'80 per cento.

Con provvedimento perequatorio i redditi sotto le 12,000 lire sono esenti dall'imposta e temperamenti sono fatti anche per redditi rispettivamente fino alle 50,000 e alle 100,000 lire.

Il provvedimento si è preoccupato anche del necessario rinnovamento degli stocks stabilendo che i prezzi degli stessi siano mantenuti al livello del periodo base anche negli anni di tassazione.

Plusvalori per realizzazioni di stabili e di titoli non sono considerati sopraprofitti.

Norme speciali sono date per la denuncia dei redditi, per la procedura di accertamento per la responsabilità degli Amministratori delle Anonime o delle Società in accomandita delle azioni, quando abbiano determinato una condizione di inesigibilità delle somme dovute allo Stato.

Infine, il disegno di legge si preoccupa anche di adeguare il capitale delle società azionarie, consentendo il trasferimento a capitale di riserve di qualsiasi specie in esenzione dall'imposta straordinaria progressiva sui dividendi e dall'imposta cedolare del 10 per cento.

Nota che sono stati presentati moltissimi emendamenti, determinati dall'importanza del disegno di legge e dalla volontà dei camerati tutti di collaborare col Governo perchè dalle discussioni della Commissione del bilancio esca un testo di legge severo e giusto, che non trascuri peraltro l'efficienza economica del Paese, la quale è oggi in funzione della guerra, ma dovrà essere dopo la guerra in funzione della rinascita economica della Nazione. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE ringrazia il camerata Suvich per la chiara ed esauriente relazione testè fatta. Prega i Consiglieri nazionali che intendano intervenire nella discussione di limitarsi ad osservazioni di carattere generale, salvo ad interloquire sugli articoli del disegno di legge per quanto si attiene alle singole disposizioni.

SPINELLI ricorda i disastri provocati dalle leggi sui profitti di guerra emanate in occasione della guerra 1915-18: giusto è quindi preoccuparsi, come del resto ha già fatto il relatore, di quello che potrà accadere in seguito all'applicazione di questa legge. La finanza stessa ha sentito siffatta preoccupazione, introducendo attenuazioni varie, come quella sulla valutazione delle scorte e degli impianti.

Prende ad esempio un'azienda che abbia un milione di capitale e 80 mila lire di reddito; essa attualmente deve pagare, escludendo le tasse locali, fra ricchezza mobile, circolazione azioni e patrimonio, 27,000 lire circa, conseguendo un utile netto di 53,000 lire. Tale azienda, ove riesca a quintuplicare nel periodo di congiuntura il proprio reddito, sarà costretta in base alla nuova legge a pagare complessivamente circa 300,000 lire su quattrocentomila di reddito ed a pagarne 850,000 nel caso in cui il reddito venga addirittura aumentato ad 1 un milione su un milione di capitale. Ora tutto ciò sarebbe giusto se questi utili mano a mano che si conseguono si accumulassero presso l'azienda in vera e propria moneta.

La realtà invece insegna che quando questi utili ci sono, essi sono costituiti da maggiori crediti, da maggiori scorte, da maggiori impianti, il tutto conglobato nell'azienda, laddove allo Stato bisogna versare danaro liquido. Pertanto risulta più facile al contribuente di pagare in periodi normali 27,000 lire di tasse su 80,000 lire di reddito che non, a causa della congiuntura, 300,000 lire di tasse su 400,000 lire di reddito; mentre diventa addirittura impossibile, in pratica, il pagamento di 850,000 lire di tasse sopra 1 milione di reddito complessivo.

In altri termini più elevato è l'utile, più grave diventa la situazione di chi deve pagare il sopraprofitto. Ciò senza considerare l'altro fattore del valore della moneta.

Dubita poi dell'opportunità di consentire alla finanza per le società con obbligo di bilancio di procedere alla tassazione per via induttiva, anzichè in base al bilancio stesso, perchè siffatta facoltà potrebbe portare ad una applicazione di tassa che potrebbe facilmente superare l'intero reddito.

Osserva infine che la legge prevede accertamenti annuali degli utili di congiuntura, laddove questi sono legati ad un periodo transitorio che può cessare da un momento all'altro. Non è infatti da escludersi che una azienda, la quale per i primi due anni abbia guadagnato 1 milione all'anno, si trovi, col ritorno alla normalità, ad avere per il terzo anno un passivo di 1 milione. In tal caso nei primi due anni ha avuto un utile netto complessivo di 300,000 avendo dovuto pagare 1,700,000 di tassa, e nel terzo anno perde 1 milione; in totale avrà avuto una perdita di 700,000 lire. In base alla legge,

così come è congegnata, l'azienda dovrebbe pur sempre pagare utili di congiuntura che non si sono realizzati. Sarebbe perciò equo aspettare che la situazione di congiuntura venisse a termine e che gli utili fossero effettivamente realizzati dall'azienda, per corrispondere l'imposta straordinaria.

Nel raccomandare al Ministro delle finanze di voler tenere presente quanto ha testè esposto, rileva che questa legge ha soprattutto un valore morale, in quanto il suo gettito sembra che non possa superare qualche centinaio di milioni. Anche in considerazione di ciò risponderebbe a criteri di giustizia il principio di tassare questi redditi quando sono effettivamente entrati a far parte dell'azienda, evitandosi tutti gli inconvenienti che un diverso sistema potrebbe produrre.

MAZZINI esprime il suo parere nettamente favorevole al principio inspiratore del disegno di legge in discussione soprattutto per ragioni etiche e sociali piuttosto che per la previsione di un rilevante provento fiscale. Tale provento non potrebbe derivare, almeno per una parte, altro che da assegnazioni di ingenti lavori a prezzi superiori al giusto e per un'altra parte dalla possibilità di una lavorazione tranquilla ed ordinata che mai si verifica in periodi straordinari di guerra e che tanto meno è da prevedere possa verificarsi in un periodo in cui il rifornimento delle materie prime appare particolarmente difficile. Rileva come in generale i massimi guadagni, visibilmente ostentati, siano appannaggio di pseudo industriali improvvisati che gli enti committenti farebbero bene a tenere lontani e che per il Ministro delle finanze sono personaggi che al momento dei pagamenti dei tributi svaniscono come fantasmi. L'industriale serio viceversa trasforma in generale i propri guadagni in ampliamenti e perfezionamenti dei propri impianti che in regime fascista sono stati e sono riconosciuti come elemento di prosperità e di ricchezza del Paese messi in ogni momento a disposizione della Nazione.

Per questi industriali è particolarmente preoccupante il periodo di saldatura fra il lavoro di guerra ed il lavoro normale di pace e la loro fiducia per il superamento di tale periodo si basa esclusivamente sulla straordinaria sensibilità del Duce per un problema di evidente importanza sociale. Le leggi sugli extraprofitti e sull'avocazione dei profitti di guerra allo Stato, emanate durante e dopo la passata guerra non tennero conto dei più delicati aspetti del problema. La demagogia allora imperante incitava la macchina burocratica fiscale a seminare la rovina ed il disastro nell'economia nazionale.

Cita numerosi esempi in appoggio della propria affermazione, concludendo che fu indubbiamente la fiscalità di guerra fra il 1913 ed il 1919 che, paralizzando ogni possibilità di rapida ripresa del funzionamento delle officine in piena trasformazione, concorse in larga misura a creare quell'atmosfera di malessere sociale che senza il decisivo intervento del Fascismo avrebbe segnato il trionfo del bolscevismo in Italia.

Appunto perchè ha vissuto quel travagliato periodo soffrendone in proprio e sentendone tutta l'ampiezza come Presidente degli industriali torinesi fin da quel lontano 1919, egli ritiene suo preciso dovere intervenire in questa discussione per collaborare col Ministro onde evitare quei gravissimi errori che portarono, in questo campo, l'Italia sull'orlo del precipizio. Egli ha voluto esaminare i consuntivi del bilancio dello Stato per accertare quale è stato il gettito globale effettivo degli extra profitti sulla lavorazione di guerra dal 1915 al 1918.

Tali consuntivi danno un gettito globale di 8.425 milioni incassati negli esercizi fra il 1° luglio 1915 ed il 30 giugno 1936-XIV il che prova che l'accertamento e la riscossione di questo tributo straordinario si sono trascinati per 21 anni.

In conseguenza del fatto che negli esercizi dal '19 al '21, la cifra esposta riguarda anche altri proventi straordinari, l'oratore ritiene che il gettito della imposta sugli extra profitti di guerra per la passata guerra non sia stato superiore ai sette miliardi.

E considerando tutti i disastri finanziari che da questa inquisizione fiscale derivarono, sia nel campo nettamente industriale, sia in quello finanziario e creditizio, rileva come in paragone la cifra esposta sia esigua tanto più se si considera che almeno in parte quella situazione precaria che venne a crearsi e che costrinse lo Stato ad intervenire, costò allo Stato stesso cifre che esattamente non si conoscono ma che non devono essere lontane dai 15 miliardi di lire. Conseguentemente è lecito pretendere che nella formulazione e nella applicazione di questa legge, non si ripetano gli errori tecnici commessi 25 anni or sono.

Dalla lettura della relazione ministeriale al disegno di legge in esame appare evidente il profondo studio che ha preceduto la formulazione della legge e la preoccupazione del Ministro di evitare tutte quelle tendenze demagogiche che avevano alterato il concetto

informatore delle leggi 1915-20. Così nella sua relazione il Ministro afferma recisamente la sua intenzione di rispettare tutti gli impegni presi, di salvaguardare l'esistenza di una industria sana e forte, di evitare duplicati di tassazione, di non voler confondere accrescimenti puramente nominali con presunti sopra redditi, di voler ammettere l'ammortamento di specialissimi impianti destinati alla guerra nello stesso periodo in cui lo stato di emergenza si verifica, di non voler considerare extra profitti gli aumenti nominali di valore delle merci e delle scorte già esistenti e così via. Ampia lode ne va data al Ministro perchè ciò dimostra l'ampiezza preparatoria della sua indagine, la sua competenza nei più svariati problemi e soprattutto la sua serenità ed obiettività di giudizio.

Rileva però che dalla lettura del testo degli articoli del disegno di legge, forse per errata interpretazione, o per deficiente chiarezza di diversi articoli si ha l'impressione di un certo contrasto fra la premessa ed il contenuto della legge. Appare infatti che i sani principi espressi nel testo non sono rispettati in diversi articoli. Così è da notarsi che la legge ha effetto retroattivo, che gli impegni presi non sono sempre mantenuti, che si rischia di individuare degli extra profitti dove dei medesimi non vi è traccia, mentre si addossano all'industriale oneri che nella premessa si riconoscono ingiusti.

È per questo che ha presentato un certo numero di emendamenti, che si riserva di svolgere a suo tempo, soprattutto per far chiaramente concordare i principi espressi dal Ministro colla legge che egli presenta ed anche per chiarire bene certi concetti espressi negli articoli affinchè non possano sussistere dubbi nella loro interpretazione.

Quando la macchina fiscale è in moto, munita di un'arma della potenza e della portata di questa legge, il burocrate periferico non vede altra mèta alla propria opera, che di spremere dalla legge tutto quanto essa può dare ed anche oltre.

È questo « oltre » che bisogna evitare perchè appunto oltre certi limiti c'è l'ingiustizia e la rovina.

Confermando quindi la sua piena adesione al concetto informatore della legge ed ai principi espressi dal Ministro nella premessa si augura che l'opera di tutti i partecipanti alla discussione sia opera di fattiva collaborazione nell'intento di rendere la legge perfetta e soprattutto atta a limitare arbitrarie estensioni chiarificando passaggi che appaiono oscuri. Afferma di aver sempre invocato una politica tributaria che fiancheggi severamente le inderogabili necessità del bilancio e soprattutto in questo periodo storico ritiene che nessuno debba essere escluso da versare il massimo suo contributo per far fronte alle gigantesche occorrenze che si profilano allo orizzonte.

Come il Ministro ha rilevato un provvedimento di questo genere poteva basarsi, nella valutazione dei redditi e per la relativa applicazione delle aliquote, o sulla cifra di affari o nel capitale investito. Non ritiene opportuna una discussione su questo argomento che sarebbe oggi superflua e porterebbe ad una perdita di tempo.

I due principi hanno entrambi elementi favorevoli e sfavorevoli. Sostanzialmente si dichiara d'accordo col Ministro per il principio prescelto. Ma tale principio porta all'applicazione della imposta sugli extra profitti colle modalità e coi principi che si applicano agli effetti della imposta di ricchezza mobile. Il metodo di indagine è quello induttivo e presenta quindi enormi pericoli per il contribuente data l'elevatezza delle aliquote previste dalla presente legge. Anche in considerazione di questo elemento di perplessità e di incertezza, è bene che nella discussione degli articoli appaia ben chiara l'interpretazione ufficiale e molti degli emendamenti presentati rispondono evidentemente a provocare tale necessaria chiarificazione. Tale opera varrà indubbiamente ad evitare che si applichino provvedimenti fiscali che, sotto apparente vantaggio, nascondono danni e minaccie contro l'economia del nostro Paese tutto mobilitato per il conseguimento di quelle mète che il Duce ha indicato, e di quelle che indicherà. (*Applausi*).

MOLFINO afferma che questo disegno di legge è stato bene accolto per la sua impostazione di carattere politico, sociale e morale, essendo esso soprattutto diretto a combattere forme di arricchimento improvviso determinate dalla guerra.

Bisogna però evitare che col nuovo provvedimento si colpiscano persone le quali svolgono una normalissima funzione affatto collegata colle forniture di guerra, che potrebbe essere dal fisco ed anche dal pubblico probabilmente tacciata come attività pescecanesca.

Ricorda che dopo la grande guerra, soprattutto per il crollo dei prezzi, molti perdettero tutto ciò che avevano guadagnato e pur tuttavia il fisco pretese il pagamento dell'imposta per i profitti di guerra. Ciò perchè il fisco accerta sempre con al

meno un anno di ritardo ed in questo periodo possono accadere, nell'attività economica delle aziende, i fatti più diversi.

Si augura che dopo la vittoria, che certamente arriderà all'Italia per il nuovo grande cimento nel quale sta per entrare, venga a realizzarsi un maggiore benessere per i nostri figli mercè una diminuzione dei prezzi ed un aumento dei consumi. Anche per ciò bisogna evitare che le industrie, per eccesso di tributi o per svalutazione di moneta, vengano a trovarsi in una situazione precaria, la quale imporrebbe poi nuovi interventi dello Stato e nuove difficoltà.

Raccomanda d'altra parte che siano combattute le evasioni al nuovo tributo specie nei confronti di coloro che si improvvisano industriali e commercianti, realizzando effettivamente profitti eccezionali di congiuntura, individui che poi al momento della tassazione diventano irreperibili. Anche l'allineamento della lira deve essere tenuto presente nel determinare l'utile di congiuntura, come pure occorrerà tenere particolare conto di quelle categorie di commercianti che, proprio a causa della guerra vedono ridotti i loro utili, come, ad esempio, i macellai, che lavorano attualmente soltanto alcuni giorni della settimana, i rivenditori di benzina, automobili ecc.

CERUTTI GIUSEPPE rileva la importanza che ha per l'economia nazionale l'aumento del reddito del Paese, perchè è soltanto attraverso tale aumento che si potrà raggiungere, a suo tempo, la sistemazione del bilancio statale e quella dei bilanci locali. Occorre, quindi, che l'attività di tutti i cittadini anzichè rallentare aumenti. Necessita perciò dare la precisa sensazione al Paese che questa legge sarà applicata restrittivamente e non già estensivamente, evitandosi così tutti quei disastri che avvennero in applicazione della legge sui profitti della guerra 1915-18, cui hanno accennato i precedenti oratori. Se infatti il cittadino avrà la preoccupazione di vedere il proprio provento ordinario spesso tassato anche come straordinario, indubbiamente verrà a verificarsi una restrizione nell'attività, con danno enorme per l'economia del Paese, nel mentre tale attività deve essere ognora stimolata per i supremi interessi dell'economia del Paese.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, ringrazia anzitutto il camerata Suvich per la sua dotta e coscienziosa relazione ed i camerati Spinelli, Mazzini, Molfino e Cerutti per le loro importanti osservazioni.

Dichiara che il provvedimento ha come suo primo scopo quello etico, che prevale su tutti gli altri. Costituisce il primo anello di una catena di provvedimenti che formano il piano di mobilitazione finanziaria per il caso di guerra. Anche se l'imposta sui profitti di guerra non fosse fiscalmente opportuna, sarebbe pur sempre necessario adottarla, perchè quando vi è chi dà il proprio sangue e la propria vita alla Patria, è doveroso eliminare anche la sola impressione che vi possa essere gente che con la guerra si arricchisca.

Altro scopo del provvedimento in esame è quello deflazionistico, in quanto mira a sottrarre a chi ha un reddito eccezionale la disponibilità di tale maggior reddito, per evitare che questo prema sull'acquisto di beni la cui quantità è in questo momento inferiore a quella normale, con conseguente incentivo all'aumento dei prezzi.

Il Governo attribuisce infine importanza fiscale soltanto secondaria al disegno di legge in esame inquantochè il nuovo tributo potrà dare un reddito che, per quanto difficilmente valutabile, non potrà superare l'ordine di grandezza di qualche centinaio di milioni all'anno. Ben pochi profitti invero potranno esserci per tutto un complesso di industrie, anche di carattere bellico, che sono controllate dallo Stato. Anche per ciò la situazione che verrà a crearsi nel dopoguerra sarà ben diversa da quella in cui si venne a trovare il Governo demo-liberale nell'immediato dopoguerra precedente.

D'altra parte mentre la legislazione sui sopraprofitti di guerra 1915-18 colpiva i sopraprofitti in modo autonomo, con la legge in esame essi vengono collegati alla imposta di ricchezza mobile. Ed è perciò che sarebbe meglio nel titolo della legge parlare di una imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra « anzichè sugli utili di congiuntura derivanti dallo stato di guerra ».

Ricordando l'accenno fatto dal camerata Molfino ai prezzi del futuro dopoguerra afferma che questi dovranno essere adeguati alla nuova situazione che si verificherà.

Circa la proposta del camerata Spinelli di applicare il tributo sull'insieme della congiuntura e non anno per anno, osserva che si tratta di proposta la quale, se apprezzabile in via teorica, è inattuabile in linea pratica, perchè così facendosi il fisco non troverebbe più nulla al momento della riscossione dell'imposta straordinaria.

Assicura che il disegno di legge è dominato dalla preoccupazione di evitare tutti gli errori contenuti nella legislazione sui pro-

fitti di guerra del 1915-18 e che, anche in sede di applicazione, si eviteranno perniciosi eccessi. (*Approvazioni*).

(*La riunione è sospesa alle ore 12 e ripresa alle ore 12,15*).

PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BOLZON.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

Avverte che il camerata Brizi ha proposto di sostituire al titolo del disegno di legge il seguente:

« Istituzione di una imposta straordinaria sui maggiori utili realizzati durante il periodo bellico ».

BRIZI, poichè ha la parola, desidera premettere qualche osservazione di carattere generale sul disegno di legge, che ha un fondamento fiscale ed insieme politico e morale.

Riconosce logico e necessario che l'elemento qualitativo, con cui la relazione ministeriale definisce l'oggetto della imposta straordinaria, escluda da questa i soprarredditi di attività professionali e di puro lavoro, con eccezione delle attività di intermediazione, ed escluda i redditi agrari e quelli mobiliari degli affitti agrari.

Nell'ambito di detto elemento qualitativo, il testo del disegno assoggetta all'imposta straordinaria la differenza di reddito che si otterrà in più dal 1° gennaio 1939-XVIII in confronto con la media del precedente biennio 1937-38; ed il testo non menziona che debba trattarsi in ogni caso, specificamente, di utili causati o riferibili ad una congiuntura di guerra, come è portato dal titolo del disegno. Il testo fissa un'epoca ed un valore differenziale di reddito.

Deve dunque dirsi che il sistema della legge ammette che dal 1939 si abbia uno stato eccezionale dell'economia, creatore di soprarredditi, e colpisce senz'altro questi, s'intende nella sfera di attività come sopra delimitata, ma quali che siano e senza ammettere caso per caso l'indagine, se la causa di soprareddito sia propriamente congiuntura bellica od altra causa.

È chiaro, del resto, quanto tale indagine sarebbe complicata ed incerta per l'applicazione pratica della legge.

Anche il titolo del disegno va logicamente armonizzato alla sostanza del testo legislativo. Sembra cioè che si possa, anche nel titolo, riferirsi semplicemente ad « un periodo di tempo », che potrebbe chiamarsi periodo bellico, anzichè riferirsi ad « una motivazione » degli utili, che parrebbe dovessero essere specificamente quelli di congiuntura derivanti dallo stato di guerra.

Con questo criterio ha proposto l'emendamento sostitutivo del titolo del disegno.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, concorda nell'emendamento presentato dal camerata Brizi. Propone però che si adoperi l'espressione « Istituzione di una imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra ».

BRUNI a titolo di chiarimento chiede se con tale modificazione il Ministro accetta implicitamente anche gli emendamenti che sono stati presentati sulla decorrenza del periodo di congiuntura, prevista dalla legge al 1° gennaio 1939-XVII.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, ricorda che vi è stata già una guerra etiopica, una guerra in Spagna e vi è la guerra europea: tutti avvenimenti che hanno causato indubbiamente profitti di congiuntura. Perciò è preferibile la dizione generica di « maggiori utili relativi allo stato di guerra ».

PRESIDENTE pone ai voti il nuovo titolo proposto dal Ministro delle finanze.

(*È approvato*).

Avverte che sull'articolo 1 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, sostituire il seguente:

« Gli utili prodotti da nazionali nel Regno od all'estero e da stranieri nel Regno, dal 1° gennaio 1940-XVIII fino alla data che sarà stabilita con apposito provvedimento legislativo, nell'esercizio di attività industriali e commerciali o in affari di intermediazione, attività che abbiano rapporto con la congiuntura derivante dallo stato di guerra, sono soggetti, in ciascun anno, per la parte eccedente il reddito ordinario, oltre che alla normale imposta di ricchezza mobile, ad una imposta straordinaria ».

MOLFINO.

Allo stesso articolo 1, sostituire le parole: « Gli utili prodotti da nazionali nel Regno o all'estero e da stranieri nel Regno dal 1° gennaio » *con le parole:* « Gli utili prodotti da nazionali o da stranieri nel Regno e – in quanto soggetti all'imposta di ricchezza mobile – gli utili prodotti da nazionali all'estero dal 1° gennaio ».

SUVICH.

Allo stesso articolo 1, sostituire le parole: « Gli utili prodotti da nazionali nel Regno o all'estero e da stranieri nel Regno dal 1° gen-

naio 1939-XVII fino alla data che sarà stabilita con apposito provvedimento legislativo », *con le seguenti*: « I redditi realizzati da nazionali e da stranieri nel Regno a partire dal 18 gennaio 1940-XVIII e fino alla data che sarà stabilita con apposito provvedimento legislativo ».

MAZZINI.

All'articolo 1, alle parole: « affari di mediazione o di rappresentanza », *sostituire le parole:* « affari di intermediazione che abbiano rapporto con la congiuntura derivante dallo stato di guerra »; *oppure*: « affari di mediazione o di rappresentanza che abbiano rapporto con la congiuntura derivante dallo stato di guerra », *oppure*: « affari di intermediazione ».

CHIOZZI-MILLELIRE.

All'articolo 1, aggiungere il seguente 2° comma: « Tale parte eccedente è costituita dalla differenza tra il reddito ordinario e quello realizzato, entrambi al netto dell'imposta di ricchezza mobile e relativi tributi locali, che gravano ognuno di essi redditi » (*emendamento coordinato con quello dello stesso proponente per l'articolo 11, comma 2°*).

BRIZI.

MOLFINO ha proposto la data del 1940 non perchè nel 1939 non vi siano stati utili di congiuntura, ma perchè ritiene che, considerandosi il 1939 agli effetti della ricchezza mobile, debba poi, per l'accertamento, prendersi come base il reddito del 1938.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara che non può accettarsi la data del 1° gennaio 1940, perchè non corrisponde all'inizio della fase di eccezione, laddove la data del 1° gennaio 1939 si avvicina molto di più alla realtà. Quanto al periodo da considerare per l'accertamento, accetta di discriminare la situazione dei contribuenti privati da quella delle società tassate in base al bilancio. Mentre per queste ultime è necessario considerare il biennio 1937-38, per fare una media, per il privato potrà considerarsi il solo reddito del 1938. Ed in tal senso sarà emendato l'articolo 2.

In merito all'altro punto riguardante gli affari di intermediazione, dichiara di accettare che nell'articolo 1 invece delle parole « o in affari di mediazione o di rappresentanza » si adottino le parole « o in affari derivanti dall'esercizio di attività intermediarie ».

Non accetta l'altra parte dell'emendamento Molfino, diretta ad innestare l'accertamento del soprareddito alla congiuntura derivante dallo stato di guerra, in quanto il sistema del disegno di legge è basato sulla rilevazione degli utili di congiuntura dal confronto col reddito ordinario sottoposto a ricchezza mobile. La congiuntura bellica è il generico presupposto della formazione del soprareddito, senza che peraltro sia necessario istituire un rapporto diretto fra utili e congiuntura.

Accetta poi l'emendamento Suvich, mentre non può accettare l'emendamento Mazzini, perchè i soprarediditi che i nazionali producono all'estero sono di già assoggettati alla imposta di ricchezza mobile. Non sarebbe perciò giusto sottrarli all'onere straordinario.

Nè vi è ragione per spostare, come lo stesso Camerata Mazzini ha proposto, al 18 gennaio 1940 la data di applicazione del tributo straordinario.

MAZZINI sostiene che la dizione « redditi realizzati » è migliore di quella « utili prodotti » e più conforme a quella abitudinariamente usata.

Accetta, per quanto si riferisce ai redditi realizzati dagli italiani all'estero, la formula proposta nell'emendamento presentato dal relatore.

Insiste perchè la data di inizio della applicazione della sovraimposta sia fissata almeno a partire dal 1° gennaio 1940-XVIII in quanto la data fissata nel disegno di legge al 1° gennaio 1939-XVII costituirebbe una retroattività in evidente contrasto con principî di equità e di giustizia anche semplicemente tributari. Rileva che la totalità delle aziende hanno ormai chiuso i bilanci al 31 dicembre 1939-XVIII ed hanno conformemente ai loro statuti ed alla legge, distribuito i dividendi ai loro azionisti dai quali sarebbe difficile richiamarne anche una parte. In conseguenza l'accertamento e la riscossione della sovraimposta inciderebbe forzatamente non su utili non più esistenti, ma sul capitale e sulle riserve il che è in aperto contrasto con tutto lo spirito della presente legge che tende ad avocare allo Stato una parte non dei profitti ma degli extraprofitti.

Si deve tener presente la grave e pericolosa influenza che un provvedimento di questo genere potrebbe avere sulla situazione economica e finanziaria delle aziende proprio all'inizio del massimo sforzo che esse sono chiamate a compiere per il perfezionamento dell'armamento nazionale.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finaze*, rileva che la dizione usata per la legge di ricchezza mobile è normalmente quella di « prodotti » e ciò perchè ai fini fiscali si tiene

conto dell'anno della produzione del reddito, mentre la parola « realizzati » potrebbe legittimare la convinzione che debba trattarsi di utili monetizzati. Insiste quindi perchè resti la dizione « utili prodotti ».

SUVICH, *Relatore*, circa i redditi realizzati all'estero, osserva che già per la imposta di ricchezza mobile sorgono delle discussioni fra privato e finanza.

Il reddito del cittadino, che produce in Italia e che ha una attività all'estero senza una filiale indipendente, deve essere considerato complessivamente. Ora può accadere che l'attività all'estero determini un guadagno e la casa in Italia una perdita: in questo caso se gli utili realizzati all'estero sono bloccati e non possono essere trasferiti in Italia, sarebbe equo tenere in qualche modo in considerazione questa difficoltà.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, rileva che trattasi in sostanza di una difficoltà di trasferimento delle divise, che non può fare esentare dal nuovo tributo gli utili bloccati all'estero.

Assicura peraltro che saranno impartite agli uffici distrettuali delle imposte opportune istruzioni affinchè nell'applicazione della legge si tenga conto della difficoltà in oggetto.

MAZZINI, sulla retroattività della legge al 1° gennaio 1939-XVII desidera ancora aggiungere che se anche nel 1939 si sono avuti extraprofitti, questi possono essere stati onestamente e liberamente distribuiti. Sorge allora la necessità di ricorrere al capitale per il pagamento della imposta, espediente dannoso tanto per l'industria quanto per l'economia nazionale.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, ritiene che allo stato dei fatti i sopraprofitti del 1939 sono stati accantonati e che perciò la possibilità di pagare sussiste.

PRESIDENTE. Come la Commissione ha udito il Ministro delle finanze ha dichiarato di accettare soltanto l'emendamento del relatore Suvich ed ha consentito che in luogo delle parole « o in affari di mediazione o di rappresentanza » si adottino le parole « o in affari derivanti dall'esercizio di attività intermediarie ».

In tal modo l'articolo 1 resterebbe definitivamente così formulato:

ART. 1.

Gli utili prodotti da nazionali o da stranieri nel Regno e, in quanto soggetti all'imposta di ricchezza mobile, gli utili prodotti da nazionali all'estero dal 1° gennaio 1939-XVII fino alla data che sarà stabilita con apposito provvedimento legislativo, nell'esercizio di attività industriali e commerciali o in affari derivanti dall'esercizio di attività intermediarie, sono soggetti, in ciascun anno, per la parte eccedente il reddito ordinario, oltre che alla normale imposta di ricchezza mobile, ad un'imposta straordinaria.

Lo pone ai voti.

(*È approvato*).

Avverte che sull'articolo 2 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, comma 1°, alle parole: anni 1937-XV-XVI-1938-XVI-XVII, *sostituire le altre:* anni 1938-XVI-XVII–1939-XVII-XVIII.

Subordinatamente e qualora non fosse accettato l'emendamento proposto all'articolo 1 (portando al 1° gennaio 1940-XVIII la data di applicazione della legge) sostituire, allo stesso 1° comma, dell'articolo 2, il seguente:

« Il reddito ordinario è pari al reddito definitivamente accertato od accertabile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile per l'anno 1938-XVI-XVII ».

MOLFINO.

Allo stesso articolo 2, sostituire il comma 1° col seguente:

« Il reddito ordinario è pari alla media dei redditi realizzati negli anni 1937-XV-XVI e 1938-XVI-XVII e definitivamente accertato o accertabili agli effetti della imposta di ricchezza mobile ».

MAZZINI.

Allo stesso articolo 2, dopo il 1° comma, aggiungere il seguente:

« Per le aziende produttrici di merci o servizi i cui prezzi siano rimasti bloccati dall'ottobre del 1936, il reddito ordinario determinato in base al precedente comma sarà maggiorato, a valere dal giorno in cui interverrà una modificazione di detti prezzi, in una misura proporzionale all'aumento concesso ».

SUVICH.

Allo stesso articolo 2, sostituire il comma 2° coi seguenti:

« Annualmente verrà stabilito con decreto ministeriale un coefficiente di maggiorazione, per cui tale media dovrà essere moltiplicata, considerando il resultato di tale operazione come media valida per l'anno stesso a tutti gli effetti della presente legge.

Per le aziende produttrici di merci e di servizi i cui prezzi siano rimasti parzialmente o totalmente bloccati dall'ottobre del 1936-XIV-XV, il reddito ordinario determinato in base al primo comma sarà maggiorato all'atto dell'adeguamento dei prezzi, in una misura proporzionale agli aumenti concessi. Qualora detta media, così come precedentemente calcolata, risulti inferiore all'8 per cento del capitale investito nel biennio 1937-XV-XVI–1938-XVI-XVII, da valutarsi ai sensi dell'articolo 6, le aziende industriali e commerciali possono chiedere che il loro reddito ordinario sia considerato pari alla misura percentuale predetta e comunque alla somma che risulti necessaria per garantire al capitale una remunerazione pari al 6.50 per cento ».

MAZZINI.

Allo stesso articolo 2, comma 2°, in fine, aggiungere le parole: o comunque, alla somma che risulti necessaria per garantire al capitale una remunerazione pari al 6.50 per cento.

SCOTTI.

Allo stesso articolo 2, commi 2° e 3°, e nei successivi articoli, subordinatamente all'accettazione dell'emendamento proposto all'articolo 1, (portando al 1° gennaio 1940-XVIII la data di applicazione della legge) alla indicazione del biennio 1937-XV-XVI – 1938-XVI-XVII, sostituire quella del biennio 1938-XVI-XVII – 1939-XVII-XVIII; ovvero del solo anno 1938-XVI-XVII, nel caso di non accettazione dell'emendamento all'articolo 1 suddetto.

MOLFINO.

Allo stesso articolo 2, comma 3°, sostituire le parole: di mediazione o di rappresentanza *con la parola:* intermediazione.

MOLFINO.

All'articolo 2, comma 3°, alle parole: affari di mediazione o di rappresentanza, *sostituire le parole:* affari di intermediazione che abbiano rapporto con la congiuntura derivante dallo stato di guerra;

oppure: affari di mediazione o di rappresentanza che abbiano rapporto con la congiuntura derivante dallo stato di guerra;

oppure: affari di intermediazione.

CHIOZZI MILLELIRE.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, conferma quanto ha dichiarato in sede di discussione all'articolo 1, che cioè consente di adottare per le sole aziende individuali come punto di riferimento il reddito accertato ed accertabile del 1938. Per le società azionarie deve rimaner fermo il biennio 1937-38.

MOLFINO concorda nella distinzione proposta dal Ministro delle finanze. Nota poi che la dizione usata nell'articolo 2 secondo comma « aziende industriali e commerciali » è incompleta, perchè non comprende tutte le aziende tassate in categoria *B*, come ad esempio le aziende di credito e le Compagnie di Assicurazione, che, pertanto, sembra rimangano escluse. Ragioni di chiarezza consiglierebbero perciò di sostituire alle parole « aziende industriali e commerciali » le parole « aziende tassate in categoria *B* ».

SUVICH, *Relatore*, è d'avviso che potrebbe anche dirsi « le aziende di cui all'articolo 1 ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, non ritiene necessaria alcuna modificazione, perchè in questa legge si fa riferimento non già alla terminologia sindacale, bensì a quella fiscale, per cui fra le società commerciali sono comprese anche quelle del credito e delle assicurazioni e tutte le aziende normalmente tassate in categoria *B*.

MOLFINO prende atto di tale dichiarazione e non insiste nel suo emendamento.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara poi di accettare l'emendamento del relatore Suvich, purchè modificato nei seguenti termini:

« Per le aziende produttrici di servizi i cui prezzi siano rimasti bloccati per disposizione di legge dal 5 ottobre 1936-XIV, il reddito ordinario determinato in base al presente articolo sarà maggiorato, con effetto dal giorno in cui interverrà una modificazione di detti prezzi, in una misura proporzionale all'aumento concesso ».

Il beneficio così viene limitato alle aziende distributrici di servizio, come le società tramviarie, e non può essere esteso alle aziende che vendono merci ancorchè i prezzi di queste merci siano bloccati.

SUVICH, *Relatore*, aderisce alla formula proposta dal Ministro delle finanze.

MAZZINI domanda se nel termine «servizi» sono compresi anche l'acqua, il gas e l'elettricità.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, risponde affermativamente.

MOLFINO non trova equa l'esclusione dal beneficio delle ditte venditrici di merci a prezzi bloccati.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara che si deve fare riferimento

soltanto a ciò che è bloccato per legge, ossia ai servizi. Per le merci si ha una politica dei prezzi variabile e non è quindi possibile seguirla di mese in mese ai fini dell'applicazione del nuovo tributo.

MOLFINO segnala le aziende che vendono prodotti alimentari ai prezzi fissati dai Consigli Provinciali delle Corporazioni.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, osserva che, se per il fatto di vender a prezzi di calmiere siffatte aziende non realizzeranno sopraprofitti, non si farà neppure luogo alla tassazione.

Assicura che già per i redditi di ricchezza mobile i procuratori delle imposte tengono conto delle riduzioni di redditi che si sono verificate per alcune categorie: albergatori, macellai, rifornitori di benzina, ecc.

MAZZINI dichiara che l'emendamento da lui presentato al primo comma di questo articolo è formale e non sostanziale. Deriva dal fatto che la dizione proposta nel disegno di legge può dar luogo a falsa interpretazione in quanto che gli accertamenti agli effetti della imposta di ricchezza mobile per gli anni 1937-38 possono essere ritenuti quelli riferentesi agli esercizi 1936 e 1937 mentre nella relazione è chiaramente espressa la volontà del Ministro di fissare il reddito ordinario sulla media dei redditi degli esercizi 1937-1938.

Svolgendo il concetto inspiratore dello emendamento che viene a costituire il secondo comma dell'articolo 2 dichiara di essersi inspirato al concetto espresso dalla relazione ministeriale di voler veramente colpire gli extra profitti e solamente quelli che sono tali. In conseguenza appare evidente doversi tener fisso per un determinato numero di anni il primitivo termine di paragone senza tener conto di accrescimenti puramente nominali del reddito per evitare di colpire quanto nella relazione si afferma di non voler colpire.

Passando poi ad illustrare l'emendamento che viene a costituire il terzo comma dell'articolo 2, dichiara che l'invocato provvedimento appare come una assoluta necessità soprattutto per le medie e per le piccole industrie che fino ad oggi hanno generalmente continuata la produzione di merci occorrenti per la vita civile e soprattutto di quella di prima necessità a limitare i prezzi della quale è intervenuto il Ministero delle corporazioni sia bloccando i prezzi dall'ottobre del 1936, sia concedendo parziali ed insufficienti aumenti e tali riconosciuti dallo stesso Ministero, giustificati esclusivamente dall'opportunità politica del momento. In conseguenza di tale regime controllato tutte queste aziende, a partire dall'ottobre del 1936, hanno avuto redditi inferiori a quelli conseguiti negli esercizi precedenti. Ne deriva dunque che mentre la legge prevede come reddito ordinario quello medio degli esercizi 1937-38 vi è un gran numero di aziende che avevano, per effetto di un'altra legge, ridotto il loro reddito per tale periodo in confronto a quello che sarebbe stato veramente il loro reddito ordinario. Si commetterebbe quindi una vera ingiustizia nei riguardi di tali aziende, ingiustizia che, conosciuta, sembra equo di evitare. Non si dimentichi che il 22 maggio il Duce ha ricevuto i rappresentanti di queste piccole industrie e che i giornali hanno pubblicato che su 150.278 imprese industriali con 3 milioni e mezzo di dipendenti ve ne sono 107.126, cioè il 71 %, che hanno meno di 10 operai, 138.205, pari al 92 per cento, che ne hanno meno di 50, e 144.210, cioè il 96 per cento, che ne hanno meno di 100 ma che fra tutte occupano la metà circa degli operai occupati in Italia. Si tratta quindi di un complesso di attività veramente ingente che ha una funzione economica e soprattutto sociale di primissimo ordine e che è necessario di salvaguardare. Sono 144,210 aziende con oltre un milione e mezzo di operai che sono particolarmente esposte alla pressione dell'agente fiscale periferico, contro il quale non hanno nè mezzi, nè cultura, nè mentalità difensiva.

Quando una legge come questa, che arriva ad altissime aliquote, è in azione bisogna evitare che il fisco sacrifichi queste attività che arricchiscono l'economia nazionale. Ed un elemento per la conservazione è appunto quello di prestabilire con equità la pietra di paragone per l'applicazione di questa legge che è data dalla fissazione del reddito ordinario. A tale riguardo non ha che scarso valore la facoltà concessa di riferirsi al capitale impiegato perchè in generale le medie e piccole aziende dispongono di capitali limitati il cui rendimento deriva da un'alta attività e da un rapido movimento del denaro.

Col suo emendamento intende anche estendere a tutte le aziende una facoltà che dal testo del disegno di legge sembrerebbe esclusivamente riservata agli enti e società costituiti posteriormente al 31 dicembre 1938-XVII.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara di non poter accettare gli emendamenti presentati dal camerata Mazzini, soprattutto perchè durante il periodo

di congiuntura non devono verificarsi variazioni nel valore della moneta.

MAZZINI si rende conto dell'affermazione del Ministro; ma osserva che anche in periodo di congiuntura, altra cosa è il valore della moneta ed altra l'incoercibile aumento dei prezzi.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, osserva tuttavia che delle preoccupazioni del camerata Mazzini si è tenuto conto nell'articolo 12, stabilendosi norme speciali per la valutazione delle merci di proprietà dell'azienda.

SCOTTI ha inteso col suo emendamento di precisare il modo con cui viene valutato il capitale investito. Dagli elementi che ha raccolto risulta che la media dei valori di Borsa del 1937 e del 1938 è di 165.15, mentre il valore medio del primo trimestre 1940 è di 198.50. Rispetto al valore attuale dei titoli quindi il 6.50 per cento si ridurrebbe al 4.06 per cento.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, rileva che dal 1928 ad oggi i redditi sono rimasti pressochè invariati mentre sono aumentati i valori industriali. È perciò in sostanza diminuito il tasso di capitalizzazione che in questi ultimi mesi era sceso a poco più del 4 per cento in media per i titoli azionari quotati in Borsa. Se si consentisse di distribuire l'utile netto del 6.50 per cento si avrebbe un'inflazione dei titoli, mentre è necessario durante la congiuntura che tutto rimanga bloccato, compreso il valore dei titoli.

SCOTTI non vede il pericolo di una azione inflazionatrice derivante dall'aggiunta da lui proposta, la quale rappresenterebbe invece un maggiore garanzia per i contribuenti.

CERUTTI GIUSEPPE si associa al camerata Scotti, rilevando che dovrebbe essere preso in considerazione come massimo, il valore patrimoniale del titolo, e cioè quello rappresentato dal capitale e riserva, e non, per i titoli quotati, quello medio di borsa, spesso influenzato da elementi anche di carattere contingente.

PRESIDENTE domanda al Ministro delle finanze se accetta l'emendamento Molfino relativo alla sostituzione della parola « intermediazione » alle parole « di mediazione o di rappresentanza ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, ritiene preferibile che si dica « esercizio di attività intermediarie », come si è fatto per l'articolo 1.

MOLFINO accetta.

PRESIDENTE a seguito della discussione avvenuta l'articolo 2 assume questa definitiva formulazione:

ART. 2.

Il reddito ordinario è, per le società ed enti tassati in base a bilancio, pari alla media dei redditi definitivamente accertati od accertabili agli effetti della imposta di ricchezza mobile per gli anni 1937-XV-XVI e 1938-XVI-XVII, e per i contribuenti privati, pari al reddito definitivamente accertato, o accertabile agli effetti dell'imposta predetta per l'anno 1938-XVI-XVII.

Qualora il reddito ordinario risulti inferiore all'8 per cento del capitale investito rispettivamente nel biennio o nell'anno predetti, da valutarsi ai sensi dell'articolo 6, le aziende industriali e commerciali possono chiedere che il loro reddito ordinario sia considerato pari alla misura percentuale predetta.

Quando, per gli affari derivanti dall'esercizio di attività intermediarie, manchi il reddito accertato od accertabile ai fini della imposta di ricchezza mobile per l'anno 1938-XVI-XVII, o trattasi di attività iniziata posteriormente, il reddito ordinario è valutato nella misura fissa di lire 20,000.

Per le aziende produttrici di servizi i cui prezzi siano rimasti bloccati per disposizione di legge dal 5 ottobre 1936-XIV, il reddito ordinario determinato in base al presente articolo sarà maggiorato, con effetto dal giorno in cui interverrà una modificazione di detti prezzi, in una misura proporzionale all'aumento concesso.

Pone ai voti l'articolo 2 così formulato.

(*È approvato*).

Avverte che all'articolo 3 il camerata Scotti ha presentato il seguente emendamento:

« *All'articolo 3, aggiungere, in fine il seguente comma:*

Le società e gli enti tassati per l'imposta di ricchezza mobile in base a bilancio, che effettuino contratti di appalto o di fornitura in misura superiore a quelli effettuati nel biennio 1937-XV-XVI–1938-XVI-XVII, possono chiedere che per essi il reddito ordinario sia determinato applicandosi ai singoli contratti eseguiti i coefficienti di tassazione normalmente adottati nel biennio anzidetto per contratti similari eseguiti nella stessa località ».

SCOTTI dichiara che tale emendamento risponde ad un concetto di giustizia perchè specialmente le imprese di costruzione fanno fronte ai loro bisogni sopratutto ricorrendo al credito.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, accetta l'emendamento, il quale ha sopratutto carattere interpretativo. Propone però che esso sia così formulato:

« La norma contenuta nel comma precedente può applicarsi anche in confronto delle società ed enti tassati in base a bilancio, che effettuino contratti di appalto o di forniture in misura superiore a quelli effettuati nel biennio 1937-XV-XVI–1938-XVI-XVII. In tal caso, debbono prendersi per base i coefficienti normalmente adottati nel biennio anzidetto ».

MAZZINI rileva la difficoltà di applicazione del secondo comma dell'articolo quando non esistano i coefficienti di tassazione di cui è cenno.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 3 con l'emendamento aggiuntivo proposto dal camerata Scotti nella nuova formulazione indicata dal Ministro delle finanze.

(*È approvato*).

Avverte che all'articolo 4 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 4, sostituire i commi 2° e 3° coi seguenti:

« Per dette società ed enti, ferma restando l'applicazione del secondo comma dell'articolo 2, si considera come reddito ordinario la media di tutti quelli prodotti negli anni 1937-XV-XVI–1938-XVI-XVII, ad esclusione dei redditi di natura fondiaria e degli interessi dei titoli dello Stato e di ogni altro titolo dichiarato esente da ogni imposta presente e futura, in forza di espressa disposizione di legge.

« La determinazione degli utili assoggettabili in ciascun anno alla imposta straordinaria è eseguita in base alla somma di tutti i redditi prodotti nell'anno, con deduzione dei redditi di natura fondiaria e degli interessi dei titoli indicati al precedente comma, in proporzione, questi ultimi, della quota parte dell'esercizio per cui è durato il possesso dei titoli ».

SUVICH.

Allo stesso articolo 4, sostituire i commi 2° e 3° coi seguenti:

« Per dette società ed Enti si considera reddito ordinario la media di tutti quelli prodotti negli anni 1937-XV-XVI–1938-XVI-XVII, con deduzione:

a) degli interessi dei titoli dello Stato e di ogni altro titolo dichiarato esente da ogni imposta presente e futura in forza di espressa disposizione di legge;

b) dei redditi di natura fondiaria;

c) degli interessi dei titoli azionari di altre Società.

« La determinazione dei redditi assoggettabili in ciascun anno all'imposta straordinaria è eseguita in base alla somma dei redditi prodotti nell'anno, con deduzione:

a) degli interessi dei titoli dello Stato e di ogni altro titolo dichiarato esente da ogni imposta presente e futura in forza di espressa disposizione di legge;

b) dei redditi di natura fondiaria;

c) dei redditi conseguiti da possessi azionari, limitatamente ad una consistenza di detti possessi non superiore a quella esistente in media nel biennio 1937-XV-XVI-1938-XVI-XVII ».

MAZZINI.

All'articolo 4, sostituire il comma 3° col seguente:

« La determinazione degli utili assoggettabili in ciascun anno all'imposta straordinaria è eseguita in base alla somma di tutti i redditi prodotti nell'anno, con deduzione dei redditi di natura fondiaria, di un ammontare non superiore alla media degli interessi percepiti negli anni 1937-XV-XVI–1938-XVI-XVII, sui titoli di cui al comma precedente e dell'eventuale maggior reddito conseguito da possessi azionari, limitatamente ad una consistenza dei possessi medesimi che non superi quella esistente in media nel suddetto biennio ».

CENZATO.

Dopo lo stesso articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-*bis*.

« In caso di fusione sarà attribuito come reddito ordinario alla società incorporante, o a quella nuova sorta in seguito alla fusione, la somma dei redditi ordinari delle società che per effetto della fusione stessa hanno cessato di esistere, determinati a norma degli articoli precedenti. Se la società incorporante possedeva azioni delle società incorporate, dovrà peraltro dedursi dal suo reddito ordinario così determinato l'ammontare dei dividendi percepiti sulle azioni medesime ».

SUVICH.

SUVICH, *Relatore*, rileva la particolare importanza dell'articolo 4 contenente norme per le detrazioni.

Secondo il progetto la detrazione sarebbe prevista soltanto per gli interessi dei titoli di Stato nella stessa misura in cui questi interessi incidevano nel 1937-38. Ritiene che tale disposizione vada comunque modificata, per evitare che si costituiscano garanzie di franchigia per talune aziende anche quando non fossero più in possesso dei titoli di Stato.

Si rende conto delle preoccupazioni della finanza di evitare che gli interessati possano crearsi debiti artificiali per l'investimento nei titoli suddetti. D'altra parte però ci sono delle imprese, come le Banche e gli Istituti di assicurazione, i quali hanno investito e devono investire per statuto in titoli di Stato una determinata quota del loro capitale. Bisogna quindi trovare un temperamento e ciò potrebbe avvenire fissando un margine del 20 per cento di esenzione per tali istituti.

Necessario è anche ammettere esplicitamente la esenzione dei redditi di natura fondiaria, dato che la legge ha come oggetto per l'accertamento i redditi delle attività industriali e commerciali e di mediazione.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara di accettare l'emendamento Suvich per la sostituzione dei commi 2° e 3° dell'articolo 4; propone però che il terzo comma sia completato con le seguenti parole aggiuntive « ma in misura non superiore alla consistenza risultante dall'ultimo bilancio chiuso anteriormente al 1° aprile 1940-XVIII ».

Quanto agli Istituti di credito e di assicurazione, propone l'aggiunta di un altro comma così formulato »:

« Per gli Istituti di credito e quelli di assicurazione, la misura massima predetta può essere aumentata sino al limite del 20 per cento ».

SUVICH, *Relatore*, accetta.

CERUTTI GIUSEPPE richiama l'attenzione del Governo su quegli Istituti di credito che si troverebbero ad avere tutto l'utile interamente tassato.

MAZZINI rileva che a pagina 3 della relazione ministeriale è testualmente detto: « Non sono soggetti alla imposta straordinaria nè i redditi agrari nè i redditi mobiliari derivanti dalle affittanze agricole. L'esclusione di tali redditi è logica conseguenza dell'elemento qualitativo enunciato nell'articolo 1 del provvedimento, poichè i redditi anzidetti non derivano dall'esercizio di vere attività di natura industriale o commerciale o da affari di mediazione e di rappresentanza ».

Rileva altresì che a pagina 6 della stessa relazione si mette in evidenza la decisa volontà di mantenere gli impegni di non sottoporre alla presente imposta straordinaria gli interessi dei titoli di Stato e di ogni altro titolo dichiarato esente da ogni imposta presente e futura in forza di espressa disposizione di legge.

Rileva infine che in base al principio che vieta la doppia tassazione dello stesso cespite non si può ammettere l'inclusione nel reddito ordinario e nell'utile complessivo dei redditi dei pacchetti azionarî.

Mette in evidenza inoltre il grave danno che deriverebbe allo Stato in momenti in cui può avere bisogno di ricorrere al credito pubblico di rendere così oneroso l'acquisto dei suoi titoli da parte di enti e di aziende che pur potrebbero concorrere alla sottoscrizione dei prestiti.

Non ritiene che l'obiezione di possibili abusi possa avere una reale importanza. Potrà trattarsi di casi sporadici che potranno avvenire soltanto in ambienti capaci di complesse operazioni finanziarie facilmente individuabili sopra tutto se di mole ingente. Per queste ragioni ritiene che il principio sancito dall'articolo 4 così come è redatto nel testo ministeriale che porta alla tassazione di tali cespiti per legge dichiarati non tassabili verrebbe a risolversi forse in un insignificante vantaggio tributario ma sicuramente in un grave danno per il credito dello Stato.

Viceversa per gli interessi dei pacchetti azionarî delle diverse società, bisogna ammettere che il pericolo degli abusi segnalato alla relazione ministeriale renda assai perplessi. Non valgono a favore di tali interessi i principî sovra esposti per i titoli dello Stato, in quanto che per i complessi azionarî non esistono impegni di non tassazione. Ma esiste il principio che vieta la doppia tassazione che in base al testo governativo della legge verrebbe viceversa ad essere attuata.

L'emendamento da lui proposto verrebbe ad essere una transazione che, si augura, trovi l'approvazione del Ministro.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara di non poter accettare l'emendamento Mazzini. Per quanto riguarda la esenzione totale e senza limiti dei titoli di Stato, si creerebbe infatti la possibilità per le ditte di acquistare i titoli con debiti fittizi, il che determinerebbe danni evidenti.

Per quanto concerne gli utili derivanti dal possesso di pacchetti azionari osserva che si tratta di utili cospicui che alcune maggiori società realizzano indipendentemente da quelli realizzati dalle società di cui le prime detengono i pacchetti azionari. Non vi è quindi ragione per disporre la detrazione anche di tali titoli. Neppure può eccepirsi che possano verificarsi duplicazioni d'imposta datochè la società azionaria che realizza i soprapro-fitti è persona giuridica distinta dall'altra società detentrice dei pacchetti azionari.

Quanto all'emendamento Cenzato, ritiene che debba considerarsi decaduto.

Accetta poi come raccomandazione l'altro emendamento del relatore Suvich concernente il caso di fusione di società.

PRESIDENTE riassume la discussione, rilevando che il Ministro ha accettato l'emendamento Suvich sostitutivo dei commi 2° e 3°, con un'aggiunta al nuovo comma 3° e con l'aggiunta anche di un comma 4°.

L'articolo 4 quindi assume la seguente definitiva formulazione:

ART. 4.

Le società ed enti tassati per l'imposta di ricchezza mobile in base a bilancio sono assoggettati allimposta stabilita dalla presente legge sulla base del bilancio di competenza per ciascun anno, inteso quest'ultimo ai sensi dell'articolo 12 della legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1231.

Per dette società ed enti si considera reddito ordinario la media di tutti quelli prodotti negli anni 1937-XV-XVI e 1938-XVI-XVII, ad esclusione dei redditi di natura fondiaria e degli interessi dei titoli dello Stato e di ogni altro titolo dichiarato esente da ogni imposta presente e futura in forza di espressa disposizione di legge.

La determinazione degli utili assoggettabili in ciascun anno all'imposta straordinaria è eseguita in base alla somma di tutti i redditi prodotti nell'anno con deduzione dei redditi di natura fondiaria e degli interessi dei titoli indicati al precedente comma, in proporzione, questi ultimi, della quota parte dell'esercizio per cui è durato il possesso dei titoli ma in misura non superiore alla consistenza risultante dall'ultimo bilancio chiuso anteriormente al 1° aprile 1940-XVIII.

Per gli istituti di credito e quelli di assicurazione, la misura massima predetta può essere aumentata sino al limite del 20 per cento.

Lo pone ai voti.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione è rinviato a domani alle ore 9,30.

La riunione termina alle 13.40.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno. (828)

ART. 1.

I ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno di cui al Regio decreto 6 gennaio 1936-XIV, n. 37, ed alla tabella annessa al Regio decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1058, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2615, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli di cui alle tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F* dell'allegato I alla presente legge.

I ruoli organici transitori del personale degli Uffici per gli affari di culto, approvati con Regio decreto 24 settembre 1931-IX, n. 1326, e del personale di gruppo *A* della Direzione generale del fondo per il culto, di cui alla tabella *A* del Regio decreto 11 gennaio 1930-VIII, n. 29, sono sostituiti da quelli riportati nelle tabelle *A* e *B* dell'allegato II alla presente legge, ferme restando le disposizioni contenute nei commi 2°, 3° e 4° dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 28 settembre 1933-XI, n. 1281, convertito nella legge 5 febbraio 1934-XII, n. 522.

ART. 2.

I funzionari del grado V, di cui alla tabella *A* dell'allegato I alla presente legge, ai quali compete la qualifica di viceprefetto, sono adibiti nelle sedi provinciali all'Ufficio di viceprefetto vicario; i funzionari del grado VI della tabella medesima, ai quali compete la qualifica di viceprefetto ispettore, sono preposti nelle sedi provinciali al servizio ispettivo.

Sono abrogati gli articoli 3 e 5 del citato Regio decreto-legge 27 giugno 1937-XV, numero 1058.

ART. 3.

Per il personale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno è istituito il ruolo di gruppo *A* di cui alla tabella *B* dell'allegato I alla presente legge.

In corrispondenza ai posti coperti nei singoli gradi del ruolo di cui alla tabella *B* dell'allegato predetto, dovranno essere tenuti vacanti altrettanti posti, di grado rispettivamente uguale o superiore, nel ruolo di cui alla tabella *C* dell'allegato medesimo.

Per i posti di grado V la compensazione viene operata con posti di grado VI.

ART. 4.

I posti di grado VIII del ruolo di gruppo *A* della carriera di ragioneria, sono conferiti agli impiegati di gruppo *B* della stessa carriera forniti di laurea, che rivestano almeno il grado IX, e che superino le prove di apposito esame di concorso, secondo le norme ed i programmi che saranno fissati con decreto Reale da emanare su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con quello delle finanze, a mente dell'articolo 1, n. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Le promozioni ai gradi VII, VI e V del ruolo di gruppo *A* della carriera di ragioneria sono conferite in base alle disposizioni normali, di cui al Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

ART. 5.

La nomina ai posti di coadiutore aggiunto della Biblioteca, di cui alla tabella *E* dell'allegato I alla presente legge, è conferita a scelta del Ministro dell'interno fra il personale di gruppo *C* dell'Amministrazione stessa che, a giudizio unanime del Consiglio di Amministrazione, possieda tutte le qualità necessarie per l'espletamento delle funzioni

inerenti ai posti medesimi, che abbia compiuto un periodo di servizio di ruolo superiore a dodici anni e che rivesta il grado XI del gruppo *C* da almeno un anno.

La promozione al grado di coadiutore della Biblioteca è conferita mediante scrutinio per merito comparativo, su designazione del Consiglio di Amministrazione del personale, fra i coadiutori aggiunti, in possesso dei prescritti requisiti, che abbiano compiuto, nel grado X del gruppo *C*, l'anzianità non inferiore a cinque anni.

È abrogato l'articolo 3 del Regio decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 555, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n, 121.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 6.

I periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento, sono ridotti alla metà per il periodo di tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, per la promozione ai gradi VII e VI del ruolo di cui alla tabella *A*, ed ai gradi VII, VI e V del ruolo di cui alle tabelle *B* e *C* dell'allegato I alla presente legge.

Il periodo di anzianità di grado normalmente richiesto per la promozione al grado V della tabella *A* dell'allegato I alla presente legge, è ridotto alla metà per il periodo di un anno e sei mesi dalla data di cui al comma precedente.

Per altro, in attuazione del presente articolo, nessun funzionario potrà conseguire più di una promozione.

ART. 7.

Nella prima attuazione della presente legge, e fino al 31 dicembre 1944-XXIII, gli impiegati dei gradi VI, VII e VIII della carriera di ragioneria, i quali siano muniti di laurea, sono collocati, a giudizio insindacabile del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio di Amministrazione, e secondo l'ordine di anzianità di grado, nei corrispondenti gradi del ruolo di gruppo *A* di cui alla tabella *B* dell'allegato I alla presente legge.

Gli impiegati che non risultino in possesso dell'indicato requisito per il collocamento nel gruppo *A*, e quelli non giudicati meritevoli del passaggio a tale gruppo, sono inquadrati nei corrispondenti gradi di gruppo *B* della tabella *C* dell'allegato I alla presente legge, secondo l'ordine di anzianità.

I posti di grado VIII del ruolo di gruppo *A* della cennata tabella *B*, che nella prima attuazione della presente legge restino disponibili dopo i trasferimenti di cui al precedente primo comma, potranno essere conferiti, a giudizio insindacabile del Ministro per l'interno, sentito il Consiglio di Amministrazione, agli impiegati i quali siano provvisti del diploma di laurea, e che, alla data della entrata in vigore della presente legge, già rivestano il grado IX nel ruolo di gruppo *B* della carriera di ragioneria predetta.

ART. 8.

Ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per la promozione ai gradi V, VI e VII del ruolo di gruppo *A* della carriera di ragioneria, istituito con la presente legge, è valutabile anche il servizio prestato nel ruolo di provenienza col grado immediatamente inferiore a quello da conferire.

ART. 9.

Per i pubblici concorsi per esami, già indetti per reclutamento di personale al grado iniziale delle carriere di cui alle tabelle *A*, *C* e *D* dell'allegato I alla presente legge, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge stessa, non sia scaduto il termine di mesi sei, stabilito dall'articolo 3 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, la facoltà prevista dal citato articolo 3 potrà essere esercitata fino a non oltre la metà dei posti messi a concorso con ciascun bando.

Ai fini del precedente comma, detto termine è prorogato a due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, qualora scada entro gli indicati due mesi.

ART. 10.

I posti che, nella prima applicazione della presente legge, risulteranno disponibili nel grado iniziale di ciascuno dei ruoli di cui alle annesse tabelle *A*, *C* e *D* dell'allegato I potranno, in ragione della metà, essere conferiti mediante un pubblico concorso per titoli, per ciascun ruolo, con l'osservanza di tutte le altre disposizioni in vigore per l'ammissione agli impieghi statali.

Con i relativi bandi saranno stabilite le norme per la composizione delle commissioni giudicatrici, i titoli di studio da richiedere ai sensi dell'articolo 16 del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, i limiti massimi di età per l'ammissione ai singoli concorsi e le altre disposizioni eventualmente necessarie per l'espletamento dei medesimi.

I vincitori di detti concorsi presteranno servizio di prova per il periodo di almeno un anno, trascorso il quale, saranno sottoposti, dal Consiglio di amministrazione, a scrutinio di merito per la conferma in servizio. L'ordine definitivo di collocamento in ruolo sarà determinato dalla graduatoria formata dal Consiglio ed approvata con decreto del Ministro dell'interno.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

ART. 11.

Le promozioni ai posti di consigliere di 2ª classe (grado VIII, gruppo *A*), e di primo ragioniere (grado IX, gruppo *B*) del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, disponibili alla data dell'entrata in vigore della presente legge, saranno conferite, in primo luogo, rispettivamente ai primi segretari e segretari, ed ai ragionieri e viceragionieri che abbiano ottenuto la idoneità in precedenti concorsi per merito distinto, in base alle relative graduatorie di merito e che abbiano raggiunto l'anzianità stabilita per l'ammissione agli esami di idoneità.

Tali promozioni saranno disposte con riserva di anzianità a favore di coloro che avranno diritto di precedere in ruolo, in base alla graduatoria unica di cui all'articolo 42 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, che sarà formata appena espletato l'esame di idoneità, al quale avrebbero potuto partecipare i funzionari indicati nel precedente comma; la riserva di anzianità sarà sciolta col decreto di nomina dei vincitori dell'esame di idoneità medesimo.

I funzionari che conseguano la promozione al grado di consigliere di 2ª classe in base alle disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo non potranno essere scrutinati, per la promozione al grado di consigliere di 1ª classe, fino a quando non saranno scrutinabili, per compiuto periodo di permanenza nel grado VIII, i consiglieri di 2ª classe, che, pur essendo stati promossi successivamente al grado VIII, li precedano in ruolo.

Gli altri posti vacanti alla data dell'entrata in vigore della presente legge, nei gradi indicati nel primo comma del presente articolo, saranno conferiti in base alle disposizioni normali, fatta eccezione per quanto dispone il successivo articolo 12.

ART. 12.

Per l'ammissione al primo concorso per esami di merito distinto che, dopo l'entrata in vigore della presente legge, sarà bandito per la promozione al grado VIII della carriera amministrativa ed al grado IX della carriera di ragioneria, l'anzianità normalmente richiesta è ridotta di due anni.

I vincitori di tale concorso conseguiranno la promozione solo al compimento della prescritta anzianità normale: coloro, invece, che non vincano detto concorso ma vi riportino i punti necessari per superare gli esami di idoneità, saranno collocati, secondo le norme dell'articolo 42, ultimo comma, del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, nella graduatoria degli idonei del primo esame di idoneità bandito dopo che essi abbiano raggiunta l'anzianità per parteciparvi.

Qualora, in applicazione del precedente comma le promozioni dei vincitori del concorso non abbiano luogo nell'ordine della graduatoria di esame, le promozioni stesse saranno conferite con riserva di anzianità rispetto agli altri vincitori che non abbiano ancora compiuto il periodo necessario.

I funzionari che vengano promossi consiglieri di 2ª classe, con riserva di anzianità ai sensi del presente articolo, non potranno essere scrutinati per la promozione al grado di consigliere di 1ª classe, fino a quando non siano scrutinabili, per compiuto periodo di permanenza nel grado VIII, anche i consiglieri di 2ª classe che, quantunque promossi successivamente a quest'ultimo grado in base ai precedenti commi, li precederanno in ruolo.

ART. 13.

Il concorso di cui al precedente articolo ed il primo esame di idoneità che, dopo l'entrata in vigore della presente legge, sarà bandito per la promozione al grado VIII della carriera amministrativa ed al grado IX della carriera di ragioneria, potranno essere indetti prima della scadenza del termine fissato dall'ultimo comma dell'articolo 21 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, numero 2960.

ART. 14.

Nei primi tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge possono essere assunti in servizio, nel limite della metà dei posti complessivamente disponibili alla data suindicata nel ruolo del personale subalterno, di cui alla annessa tabella *F* dell'allegato I, inservienti

avventizi, alle condizioni e col trattamento di cui al Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108, e successive modificazioni.

In relazione alla graduale copertura dei cennati posti di ruolo dovrà effettuarsi il licenziamento degli avventizi di cui al precedente comma, nella misura occorrente a mantenere il loro quantitativo nei limiti dei posti complessivamente disponibili nel ruolo del personale subalterno, secondo la tabella suddetta.

ART. 15

Nella prima applicazione della presente legge uno dei posti di vice direttore dell'Ufficio telegrafico e cifra sarà conferito, a scelta del Ministero dell'interno, fra gli impiegati di ruolo del gruppo *C* – grado X – delle amministrazioni statali, che abbiano compiuto un periodo di servizio superiore a undici anni.

La nomina al posto predetto sarà, inoltre, subordinata al giudizio unanime del Consiglio di Amministrazione del personale sulla idoneità del prescelto all'adempimento delle funzioni proprie del posto medesimo.

ART. 16.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno disposte le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

ALLEGATO I.

RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO.

TABELLA *A*.

CARRIERA AMMINISTRATIVA

(*Gruppo* A).

GRADO	DENOMINAZIONE	NUMERO DEI POSTI
II	Governatore di Roma	1
IV	Vice-Governatore di Roma	2
IV	Segretario generale del Governatorato di Roma	1
III	Capo della polizia	1
III	Prefetti di 1a classe	55 (*a*)
IV	Prefetti di 2a classe	55 (*a*)
V	Vice-prefetti	135
VI	Vice-prefetti ispettori	145
VII	Capo Ufficio Studi per la demografia e la razza	1
VII	Consiglieri di 1a classe	417
VIII	Consiglieri di 2a classe	
IX	Primi segretari	179
X	Segretari	358
XI	Vice-segretari	
	Totale	1350

(*a*) Più il numero dei Prefetti di 1a e 2a classe a disposizione a norma dell'articolo 102 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

TABELLA *B*.

CARRIERA DI RAGIONERIA.

(*Gruppo* A).

GRADO	DENOMINAZIONE	NUMERO DEI POSTI
V	Ispettori superiori di ragioneria di 1a classe	2
VI	Ispettori superiori di ragioneria di 2a classe	9
VII	Ragionieri capi di 1a classe.	21
VIII	Ragionieri capi di 2a classe.	25
	Totale . . .	57

TABELLA *C*.

CARRIERA DI RAGIONERIA.

(*Gruppo* B).

GRADO	DENOMINAZIONE	NUMERO DEI POSTI
VI	Ispettori superiori di ragioneria di 2a classe	17 (*a*)
VII	Ragionieri capi di 1a classe.	112 (*a*)
VIII	Ragionieri capi di 2a classe.	147 (*a*)
IX	Primi ragionieri	266 (*a*)
X	Ragionieri	293
XI	Vice-ragionieri	
	Totale . . .	835

(*a*) Salvo le vacanze per l'applicazione dell'articolo 3 della presente legge.

TABELLA *D*.

CARRIERA D'ORDINE.

(*Gruppo* C).

GRADO	DENOMINAZIONE	NUMERO DEI POSTI
IX	Archivisti capi	91
X	Primi archivisti	217
XI	Archivisti	263
XII	Applicati	537
XIII	Alunni d'ordine	142
	Totale . . .	1250

TABELLA *E*.

PERSONALE DELL'UFFICIO TELEGRAFICO E CIFRA
PERSONALE DELLA BIBLIOTECA.

(*Gruppo* C).

GRADO	DENOMINAZIONE	NUMERO DEI POSTI
VIII	Direttore dell'ufficio telegrafico e cifra	1
IX	Vice-direttori dell'Ufficio telegrafico e cifra	2
IX	Coadiutori della Biblioteca	2
X	Coadiutori aggiunti della Biblioteca	2
	Totale	7

TABELLA *F*.

PERSONALE SUBALTERNO.

DENOMINAZIONE	NUMERO DEI POSTI
Commesso capo	1
Primi commessi	17
Commessi e uscieri capi	297
Uscieri	243
Inservienti	172
Totale	730

ALLEGATO II.

RUOLI ORGANICI TRANSITORI DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI CULTO.

TABELLA *A*.

PERSONALE ADDETTO AGLI AFFARI DI CULTO.

GRADO	DENOMINAZIONE	NUMERO DEI POSTI
	(*Gruppo* A).	
V	Ispettori generali	2
VI	Direttori d'ufficio di 1ª classe	6
VII	Direttori d'ufficio di 2ª classe	10
VIII	Consiglieri	16
IX	Primi segretari	15
X	Segretari	15
XI	Vice-segretari	
	Totale	64

GRADO	DENOMINAZIONE	NUMERO DEI POSTI
	(*Gruppo* B).	
VI	Ispettori superiori di ragioneria	2
VII	Ragionieri capi di 1ª classe	7
VIII	Ragionieri capi di 2ª classe	9
IX	Primi ragionieri	15
X XI	Ragionieri Vice-ragionieri	13
	Totale	46
	(*Gruppo* C).	
IX	Archivisti capi	3
X	Primi archivisti	8
XI	Archivisti	9
XII	Applicati	20
XIII	Alunni d'ordine	8
	Totale	48
	(PERSONALE SUBALTERNO).	
	Primo commesso	1
	Uscieri capi	2
	Uscieri	9
	Inservienti	6
	Totale	18

TABELLA *B*.

PERSONALE DEL FONDO PER IL CULTO.

(*Gruppo* A).

GRADO	DENOMINAZIONE	NUMERO DEI POSTI
V	Ispettore generale	1
VI	Direttori capi divisione	4
VII	Capi sezione	8
VIII	Consiglieri	10
IX	Primi segretari	11
X XI	Segretari Vice-segretari	5
	Totale	39

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1940-XVIII, n. 238, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40. (846)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 aprile 1940-XVIII, n. 238, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1939-40.

Agevolazioni varie a tutela del patrimonio delle famiglie numerose con particolare riguardo a quelle rurali. (847)

ART. 1.

I capi di famiglia, che siano soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, sono preferiti, a parità di ogni altro requisito prescritto, nell'assegnazione dei terreni dei quali sia prevista la trasformazione fondiaria per fini di colonizzazione a cura dell'Opera nazionale combattenti, dell'Ente nazionale per le tre Venezie, dell'Ente ferrarese di colonizzazione, degli Enti di colonizzazione di Romagna d'Etiopia, del Veneto di Etiopia e della Puglia di Etiopia e, in generale, degli Enti pubblici che abbiano fini di colonizzazione o che si costituiscano per tali fini.

ART. 2.

I capi di famiglia indicati nell'articolo 1, anche se non siano tra i meno abbienti, saranno preferiti, a parità di ogni altro requisito prescritto, nell'assegnazione delle unità fondiarie risultanti dalla ripartizione, stabilita dall'articolo 3 della legge 16 giugno 1927-V, n. 1766, delle terre di uso civico appartenenti a comuni, frazioni, università ed altre associazioni agrarie comunque denominate.

ART. 3.

Le assegnazioni, al capo di famiglia, dei terreni indicati agli articoli 1 e 2 sono effettuate con modalità dirette ad assicurare il più possibile la unità economica e giuridica delle nuove aziende e la permanenza sul fondo del nucleo familiare, secondo le norme che saranno contenute in leggi speciali.

Fino a quando non sarà provveduto all'emanazione delle norme di cui al comma precedente, le assegnazioni saranno fatte in conformità degli statuti e regolamenti degli Enti concedenti.

ART. 4.

Per l'affrancazione di fondi enfiteutici e per l'acquisto o trasformazione di fondi rustici possono essere concessi ai capi di famiglia, che si trovino nelle condizioni previste nell'articolo 1, mutui ai termini delle vigenti disposizioni sul credito agrario e sulla bonifica integrale, per un importo non superiore al 75 per cento del valore dei fondi stessi, e con il concorso statale negli interessi in ragione del 3,50 per cento.

La concessione di cui al precedente comma non esclude il sussidio dello Stato previsto dagli articoli 43 e 44 del Regio decreto legislativo 13 febbraio 1933-XI, n. 215 per le opere di miglioramento fondiario.

I benefici previsti dal presente articolo si applicano anche all'altro coniuge, qualora il numero dei figli, necessario per determinare la qualità di socio di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, sia raggiunto tenendo conto dei soli figli germani.

ART. 5.

Per l'ammortamento dei mutui di cui all'articolo precedente, l'Istituto nazionale delle assicurazioni ha facoltà di stipulare contratti di assicurazione a premio unico a garanzia delle annualità non ancora scadute alla morte del mutuatario.

L'ammontare del premio unico sarà compreso nei mutui di cui sopra e la quota di questi ultimi, occorrente per il pagamento del premio stesso, è considerata operazione di credito agrario di miglioramento, con i benefici di cui all'articolo precedente.

ART. 6.

Ferme le agevolazioni tributarie previste dalle disposizioni vigenti in favore delle famiglie numerose, gli atti di assegnazione a norma dell'articolo 3, comprese le eventuali affrancazioni o acquisti, sono esenti dalle imposte di registro e ipotecarie.

La stessa agevolazione compete, in caso di permute fatte a scopo di arrotondamento, anche al proprietario dei fondi limitrofi a quelli acquistati dal capo di famiglia o dal coniuge, nel caso previsto dal 3° comma

dell'articolo 4, purchè il terreno da questi offerto non superi il valore di lire 20.000.

La prova che la permuta è fatta a scopo di arrotondamento è data mediante la mappa catastale.

Sono fatti salvi gli emolumenti spettanti ai Conservatori delle ipoteche.

ART. 7.

I benefici previsti dagli articoli 4, 5, 6 si applicano anche agli acquisti di fondi rustici effettuati in confronto di persone e di Enti diversi da quelli indicati negli articoli 1 e 2.

ART. 8.

Qualora si verifichi la rivendita totale o parziale dei beni prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di acquisto, sugli atti che fruirono della esenzione fiscale si renderanno esigibili le normali imposte di registro e ipotecarie, le quali conservano la natura di imposte principali assistite dal privilegio a favore dello Stato.

ART. 9.

Qualora, entro 5 anni dalla data di acquisto, si verifichi la rivendita totale o parziale dei beni acquistati con il beneficio dei concorsi statali previsti dagli articoli 4 e 5, i concorsi medesimi sono revocati.

Sono altresì revocati i concorsi concessi per le opere di trasformazione, limitatamente alla parte eccedente il sussidio di miglioramento fondiario riconosciuto assegnabile a termini degli articoli 43 e 44 del Regio decreto legislativo 13 febbraio 1933-XI, n. 215, qualora entro il periodo di 5 anni, decorrente dalla concessione del mutuo, si verifichi la rivendita degli immobili trasformati.

I provvedimenti di revoca hanno effetto dalla data dell'atto di alienazione degli immobili.

ART. 10.

Nei casi previsti dall'articolo 9 il pagamento all'Istituto mutuante delle quote di annualità corrispondenti al concorso revocato è garantito dallo Stato.

Ove il mutuatario non soddisfi alle scadenze stabilite il suo debito per dette quote di annualità, l'Istituto mutuante, senza obbligo di preventiva escussione del debitore, dà comunicazione della inadempienza al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che sarà tenuto ad effettuare il pagamento delle rate scadute con i relativi interessi.

In relazione alla garanzia di cui al precedente comma, nei contratti di mutuo dovrà essere convenuta l'inscrizione di ipoteca, a favore dello Stato, sugli immobili da acquistare o trasformare dal mutuatario, per un importo corrispondente al valore attuale delle quote di concorso statale negli interessi dei mutui stessi.

L'ipoteca prende grado immediatamente dopo quella inscritta a favore del mutuante.

Qualora, nel termine di 5 anni, non si siano verificate le ipotesi previste dall'articolo 9, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dispone la cancellazione dell'ipoteca.

ART. 11.

Le disposizioni degli articoli 8 e 9 non si applicano nel caso in cui l'alienazione dei beni avvenga in seguito alla morte del capo di famiglia.

Con la morte del capo di famiglia si estingue, nel modo previsto dall'ultimo comma dell'articolo 10, l'ipoteca inscritta a favore dello Stato a termini dello stesso articolo.

ART. 12.

Le operazioni che gli Istituti di credito agrario concluderanno con altri Enti per la provvista dei capitali occorrenti per la concessione dei mutui previsti dalla presente legge godranno delle agevolazioni, di cui all'articolo 21 del Regio decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928-VI, n. 1760 e successive modificazioni; nonchè dei benefici previsti dal Regio decreto-legge 19 marzo 1931-IX, n. 693, convertito nella legge 17 dicembre 1931-X, n. 1640, relativo a riduzioni degli onorari notarili per le operazioni di credito agrario.

ART. 13.

L'articolo 6 del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, allegato *B*, convertito con modificazioni nella legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1027, è modificato come appresso:

« Gli eredi, legatari e donatari che abbiano due o più figli viventi al momento dell'apertura della successione o della donazione fruiscono della riduzione delle vigenti tasse di successione e di donazione da essi dovute nella misura di un ventesimo per ogni figlio vivente.

« La riduzione, è, invece, di un settimo per ogni figlio vivente qualora i figli viventi, al momento dell'apertura della successione o della donazione, siano più di quattro.

« Nel numero dei figli viventi sono da comprendersi anche i premorti, purchè rappresentati dai discendenti.

« Le dette riduzioni da concedersi agli eredi, legatari o donatari, anche se non abbiano raggiunto i 30 anni alla data della trasmissione, sono calcolate sul totale della tassa di successione o donazione applicabili, secondo il proprio grado di parentela con l'autore della successione o donante, e quindi compresavi l'aggiunta per lo stato civile e di famiglia dell'autore della successione o del donante a norma del precedente articolo 2 ».

ART. 14.

Per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui previsti dagli articoli 4 e 5 della presente legge saranno iscritte nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le seguenti somme:

Esercizio 1940-41	L.	1,000,000
Esercizio 1941-42	»	4,000,000
Esercizio 1942-43	»	8,000,000
Per ognuno degli esercizi dal 1943-44 al 1964-65 . . .	»	10,000,000
Esercizio 1965-66	»	9,000,000
Esercizio 1966-67	»	6,000,000
Esercizio 1967-68	»	2,000,000

Coordinamento delle agevolazioni tributarie per l'impianto e l'esercizio di filovie. (848)

ART. 1.

La tassa di trasporto stabilita dall'articolo 9 del Regio decreto-legge 29 luglio 1938-XVI, n. 1121, convertito nella legge 2 gennaio 1939-XVII, n. 58, sui trasporti di cose su strade ordinarie e autostrade è limitata, per le filovie, ai percorsi fuori linea effettuati con vetture azionate con mezzi diversi dalla presa diretta di corrente.

ART. 2.

Gli atti relativi all'acquisto e all'espropriazione degli immobili necessari per la costruzione e gli aumenti patrimoniali delle filovie e delle loro dipendenze ed accessori sono soggetti soltanto al pagamento dell'imposta fissa di registro di lire 20 e dell'imposta fissa ipotecaria di trascrizione di lire 20.

Tali atti possono essere stesi nelle forme consentite per i beni soggetti ad espropriazione per opere di pubblica utilità eseguite nell'interesse dello Stato.

La registrazione con la sola imposta fissa di lire 20 si applica altresì:

a) a tutti gli atti di concessione di filovie nonchè alle relative convenzioni addizionali;

b) a tutti gli atti con i quali l'originario concessionario ceda ad altri l'avuta concessione, oppure subconceda l'esercizio della linea filoviaria;

c) a tutti gli atti con cui gli Enti locali accordino sussidi per le filovie;

d) a tutti gli atti riguardanti gli appalti per l'impianto elettrico nonchè le provviste dei materiali, esclusa la provvista di energia elettrica.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, che istituisce una imposta generale sull'entrata. (673-B)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, che istituisce una imposta generale sull'entrata, *con le seguenti modificazioni:*

All'articolo 1, comma 3°, lettera c), *alle parole:* di pubblica utilità, nonchè, *sono sostituite le seguenti:* di pubblica utilità, come pure le oblazioni fatte dagli stessi Enti ed Istituti; *e dopo le parole:* di pubblica beneficenza, *sono aggiunte le altre:* nonchè i contributi ed i relativi accessori versati per le assicurazioni sociali e per forme di previdenza o di assistenza costituite per legge, contratto collettivo e norme equiparate, o per regolamento aziendale; *e dopo le parole:* rette di spedalità *sono aggiunte le altre:* e di ricovero.

Alla lettera d), *dello stesso comma 3° dell'articolo 1, dopo la parola:* tributario, *sono aggiunte le seguenti:* le somme introitate dagli esattori delle imposte dirette, dai ricevitori provinciali, dagli appaltatori od esattori delle imposte di consumo e da persone ed enti in genere incaricati della riscossione di tributi per conto dello Stato; a titolo di compenso sulle riscossioni dei tributi ad essi demandate; i diritti di segreteria e di certificazione che competono per legge ad Enti pubblici e ad organi amministrativi, nonchè gli emolumenti ed i diritti in genere che competono per legge alle Amministrazioni dello Stato o ai suoi funzionari.

Alla lettera f) *dello stesso comma 3° dell'articolo 1, dopo la parola:* bancari, *sono aggiunte le seguenti:* o da rapporti di conto corrente, nonchè quelli derivanti da risconto tra aziende di credito o da risconto o anticipazione presso l'Istituto di emissione.

Alla lettera m) *del 3° comma sono soppresse le parole:* in dipendenza di vendite di giornali quotidiani o periodici aventi prevalente carattere politico *e sono aggiunte le seguenti:* dalla vendita di giornali, riviste e periodici di ogni specie.

All'articolo 2, comma 1°, lettera a), *alle parole:* escluso il bestiame vivo, *sono sostituite le seguenti:* esclusi il bestiame vivo ed i prodotti vinicoli...

All'articolo 3, lettera a), *in fine, sono aggiunte le seguenti parole:* del Partito Nazionale Fascista, dell'Opera Nazionale Dopolavoro e della Gioventù Italiana del Littorio, nonchè di quegli Enti che, per legge, sono in tutto equiparati, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato.

Alla lettera c), *dello stesso articolo 3°, alle parole:* non soggetti all'imposta, *sono sostituite le seguenti:* non classificabili ai fini dell'imposta.

Alla lettera d) *sono soppresse le parole:* esclusa ogni forma di assicurazione sociale obbligatoria.

Allo stesso articolo 3, è aggiunto il seguente secondo comma: Costituiscono altresì atti economici soggetti all'imposta sull'entrata, a norma della presente legge, i passaggi di merci tra una ditta produttrice ed i propri negozi e spacci di vendita diretta al pubblico, sempre che questi siano separati dalla azienda o luogo di produzione. L'imposta si corrisponde in base al prezzo all'ingrosso delle merci, secondo le norme che saranno emanate dal Ministro delle finanze.

All'articolo 4, comma 4°, le parole: 5 luglio 1934-XII, n. 1128 e 21 giugno 1938-XVI, n. 1151 *sono sostituite con le seguenti:* 22 settembre 1932-X, n. 1346, 5 luglio 1934-XII, n. 1128 e dalla legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 285.

All'articolo 5, il comma 3°, è sostituito dal seguente:

Per i prodotti di cui l'approvvigionamento e la distribuzione si effettuano a mezzo di appositi organismi, Enti per acquisti collettivi, Consorzi e Compagnie istituiti o autorizzati dallo Stato, l'imposta si corrisponde, con l'autorizzazione del Ministro delle finanze, anzichè all'atto dell'acquisto o dell'importazione dei detti prodotti da parte dei detti organismi, Enti, Consorzi e Compagnie, al momento della loro rivendita o distribuzione.

All'articolo 6, dopo il primo comma, aggiungere il seguente comma: Per i contratti di assicurazione a forma popolare, per quelli a forma collettiva e per quelli per i quali il pagamento dei premi viene effettuato mediante trattenuta su stipendi o pensioni, il diritto di rivalsa dell'imposta coi suoi interessi composti potrà essere effettuato dall'assicuratore con prelievo, al momento del pagamento, su quanto sarà in forza di essi dovuto.

Allo stesso articolo, 2° comma, dopo la parola: Littorio *sono aggiunte le seguenti parole:* nonchè di quegli Enti, che, per legge, siano in tutto equiparati, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato.

Allo stesso articolo, 3° comma, le parole: aggio sulle *sono sostituite con le altre:* compenso per le.

Allo stesso articolo, 4° comma, dopo le parole: in base a canoni fissi, *sono aggiunte le parole:* stabiliti in base ad accordi stipulati a norma del successivo articolo 16 *e sono soppresse le parole:* ovvero globalmente in base agli introiti conseguiti in un determinato periodo di tempo.

Allo stesso articolo, dopo il 4° comma, è aggiunto il comma seguente: Per l'imposta il cui pagamento si effettua globalmente in base agli introiti conseguiti in un determinato periodo di tempo, la rivalsa è ammessa per l'ammontare effettivo dell'imposta da versarsi allo Stato.

All'articolo 7, ultimo comma, la parola: triplo *è sostituita con la parola:* quadruplo.

All'articolo 8, comma 1°, lettera g), *sono soppresse le parole:* ed esclusivamente, *e dopo la parola:* doppie, *sono aggiunte le seguenti:* o del servizio dei conti correnti postali.

Alla lettera t), *dello stesso comma 1° dell'articolo 8, è sostituita la seguente: t)* entrate conseguite a titolo di compenso dagli esattori dei tributi erariali, provinciali e comunali per riscossioni di carattere non tributario: in base a denuncia documentata semestrale dell'aggio effettivamente riscosso, da presentarsi al competente Ufficio del Registro entro il giorno 15 dei mesi di agosto e di febbraio di ciascun anno.

All'articolo 9, il comma 3° è sostituito dai seguenti:

Il pagamento dell'imposta per mezzo di postagiro settimanale deve essere effettuato nel giorno di giovedì di ciascuna settimana per le fatture emesse nella settimana chiusasi con la domenica precedente.

È in facoltà di chi è autorizzato all'uso del postagiro settimanale di servirsi di tale sistema di pagamento, anche per gl'importi di imposta non superiori a lire 50.

All'articolo 12, comma 3°, dopo la parola: interessi, *sono soppresse le parole:* di mora, *ed alle parole:* tasso legale di sconto, *sono sostituite le seguenti:* saggio ufficiale dello sconto.

All'articolo 14, i commi 1°, 2° e 3° sono sostituiti dai seguenti:

Per il bestiame vaccino, ovino e suino vivo e per i vini fini, esclusi gli spumanti, e per i vini comuni, mosti ed uve da vino, escluse le vinacce, l'imposta sull'entrata è dovuta:

a) per il bestiame vaccino, ovino e suino vivo: in base al valore del detto bestiame e secondo le norme stabilite dal regolamento, all'atto della macellazione o della soggezione delle relative carni all'imposta di consumo di cui al Regio decreto-legge 20 marzo 1930-VIII, n. 141, e successive disposizioni;

b) per i vini fini, esclusi gli spumanti, e per i vini comuni, mosti ed uve da vino, escluse le vinacce: in base al prezzo o valore dei detti prodotti, per il fatto della soggezione dei prodotti stessi alla imposta di consumo istituita col citato Regio decreto-legge 20 marzo 1930-VIII, n. 141, e successive disposizioni.

Il pagamento della imposta sull'entrata, a seconda che l'imposta di consumo sia riscossa a tariffa ovvero in abbonamento, si effettua nei modi stabiliti dal regolamento per la corresponsione dell'imposta sul bestiame vaccino, ovino e suino, vivo.

Limitatamente al bestiame ovino e suino, non è dovuta l'imposta per i capi macellati destinati totalmente al consumo familiare del proprietario di essi.

Gli incaricati ed appaltatori della riscossione della imposta di consumo e gli incaricati della riscossione dei diritti di macellazione devono provvedere anche alla riscossione dell'imposta sull'entrata per il bestiame e per i vini di cui sopra, giusta le norme del Regolamento. Ai detti incaricati ed appaltatori compete, per tale riscossione, l'aggio stabilito per i distributori secondari dei valori bollati, di cui alla lettera *A* dell'articolo 8 dell'allegato *C* al Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1924, per gli acquisti delle marche occorrenti per la corresponsione dell'imposta effettuati presso gli Uffici del Registro od altri uffici ed enti autorizzati alla distribuzione primaria di valori bollati.

Dopo l'ultimo comma dello stesso articolo 14 sono aggiunti i seguenti:

Le Intendenze di finanza determinano periodicamente, in ciascuna provincia, per mezzo di apposite tariffe, in base al prezzo medio delle varie qualità di vino, uve e mosti, sentiti i rappresentanti delle Associazioni sindacali interessate, la quota fissa di imposta da riscuotersi per ciascuna qualità, giusta le norme che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.

Gli atti economici che hanno per oggetto bestiame vaccino, ovino e suino vivo, ovvero uve, mosti e vini fini e comuni anteriori al pagamento dell'imposta sull'entrata all'atto della macellazione o all'atto del pagamento dell'imposta di consumo, giusta le norme del presente articolo e del Regolamento, sono esenti dall'imposta sull'entrata. Sono invece soggetti a tale imposta gli atti economici successivi.

All'articolo 17, dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:

Le vendite nel Regno aventi per oggetto merci di origine estera esistenti all'estero, o depositate in luoghi soggetti a vigilanza doganale od anche in transito attraverso il Regno, non sono soggette ad imposta sull'entrata, a condizione che le fatture relative siano assoggettate alla tassa ordinaria di bollo stabilita dall'articolo 52 della tabella allegato *A*, alla legge del bollo 30 dicembre 1923-II, n. 3268, e successive modificazioni, che le fatture stesse siano esibite ad un Ufficio del Registro per l'annullamento col bollo a calendario delle marche relative e che l'importazione abbia luogo successivamente alla data della vendita nel Regno.

La data della vendita nel Regno, agli effetti delle disposizioni di cui al precedente comma, è quella risultante dal bollo a calendario apposto dal detto Ufficio sulle accennate fatture.

All'articolo 20, in fine, è aggiunta la seguente lettera:

g) i vini fini, esclusi gli spumanti, i vini comuni, mosti ed uve da vino.

L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

ART. 21.

È esente da imposta l'entrata derivante dalle vendite che hanno luogo nel Regno, di merci destinate dall'acquirente alla esportazione, a condizione che le merci stesse siano dal venditore spedite direttamente all'estero o dal medesimo introdotte in un deposito o punto franco nel Regno, ovvero in luoghi o magazzini soggetti a vigilanza doganale, e l'effettuata esportazione od introduzione risulti da un'attestazione da apporsi dalla competente dogana sul duplo della fattura rilasciata dal venditore all'acquirente.

Gli esemplari della fattura sono soggetti alla tassa di bollo stabilita dall'articolo 52 della tabella allegato *A*, alla legge del bollo 30 dicembre 1923-II, n. 3268, e successive modificazioni.

Per le esportazioni a mezzo di pacchi postali l'attestazione di cui al primo comma è rilasciata dall'Ufficio postale che ha provveduto all'inoltro del pacco all'estero.

È data facoltà al Ministro per le finanze di consentire agli esportatori restituzioni della imposta già corrisposta sulle merci esportate e sulle materie prime impiegate nella loro fabbricazione nei casi, nella misura e con le norme da determinarsi a giudizio insindacabile del Ministro stesso.

Il trattamento stabilito dal decreto ministeriale 9 luglio 1938-XVI, n. 74153, ai fini della restituzione della tassa di scambio per i prodotti esportati, di cui alla tabella annessa al decreto stesso, si applica anche per i prodotti che saranno esportati entro i primi cinque mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

All'articolo 24, comma 1°, sono soppresse le parole: per il documento in base al quale si corrisponde l'imposta stessa, nonchè della tassa di bollo per la quietanza contemporanea o successiva apposta sul detto documento, *e sono aggiunte le parole:* per la quietanza contemporanea o successiva apposta sul documento in base al quale l'imposta medesima si corrisponde.

Dopo il 2° comma è aggiunto il seguente: Quando l'imposta sull'entrata è corrisposta non ad ogni singolo introito, ma globalmente per tutti gli introiti conseguiti in un determinato periodo di tempo, commisurata all'ammontare effettivo di ciascun atto economico, essa è comprensiva anche della tassa di bollo che sarebbe dovuta sulle quietanze che vengano rilasciate per i singoli introiti.

Al 3° comma, è soppressa la parola: precedente, *ed è aggiunta la parola:* secondo.

Il 4° comma è soppresso ed è sostituito con i due seguenti commi:

Sono del pari soggetti alla tassa di bollo di cui sopra le note, conti, distinte ed altri equivalenti documenti emessi:

a) in relazione ad atti economici per i quali l'imposta si corrisponde in base a canoni fissi annuali, ovvero in abbonamento soggetto a conguaglio, a norma della presente legge, del regolamento o degli accordi stipulati ai sensi del precedente articolo 16;

b) in relazione a trasferimenti di merci per le quali l'imposta è dovuta in unica soluzione in base a quote fisse, a norma degli accordi di cui sopra, in rapporto al valore, al peso od al volume delle merci stesse. È fatta per altro eccezione per i documenti di vendita emessi dalla ditta cui incombe l'obbligo del pagamento dell'imposta, nei casi in cui questa viene corrisposta direttamente sui detti documenti;

c) in relazione a trasferimenti di bestiame vaccino, ovino e suino, vivo, e di suini morti ed uve da vino, di cui all'articolo 14, posti in essere anteriormente alla macellazione o al pagamento dell'imposta di consumo.

Sono esenti da qualsiasi tassa di bollo le note, conti, distinte ed altri documenti equivalenti relativi ad utenze telefoniche e a somministrazioni di energia eletrica, gas ed acqua.

All'articolo 32, comma 1°, dopo la lettera b), *è aggiunto il seguente capoverso:*

Nella stessa ammenda s'incorre per le infedeli dichiarazioni nelle denunzie prescritte dagli accordi stipulati a norma del precedente articolo 16, per la corresponsione dell'imposta sull'entrata.

All'articolo 37, dopo il comma 2°, sono aggiunti i seguenti commi:

Nella stessa pena pecuniaria da lire 100 a lire 500 s'incorre per l'omessa presentazione, nei termini, delle denunzie prescritte dagli accordi stipulati a norma del precedente articolo 16, ai fini del pagamento della imposta sull'entrata.

Per gli accordi di cui al comma precedente, già stipulati, si incorre nella detta pena pecuniaria da lire 100 a lire 500 per l'omessa presentazione delle prescritte denuncie entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

All'ultimo comma le parole: al precedente comma *sono sostituite con le seguenti:* ai tre commi precedenti.

All'articolo 38, comma 1°, alle parole: dal presente decreto e dal regolamento, *sono sostituite le seguenti:* dal presente decreto, dal regolamento e dagli accordi stipulati a norma del precedente articolo 16.

Nel comma 2° dello stesso articolo 38, dopo le parole: stabiliti dal regolamento, *sono inserite le seguenti:* e dagli accordi stipulati a norma del precedente articolo 16.

All'articolo 39, comma 1°, dopo le parole: imposta di consumo, sulle carni, *sono inserite le seguenti:* e sui vini, mosti ed uve da vino.

All'articolo 53, comma 1°, dopo la parola: Littorio, *sono aggiunte le parole:* nonchè a quegli Enti che, per legge, sono in tutto equiparati, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato.

Allo stesso articolo, comma 2°, dopo le parole: L'imposta non si applica altresì, *sono soppresse le seguenti:* per le entrate costituite dalle somme percepite dagli esattori delle imposte erariali, provinciali e comunali a titolo di aggio sulle riscossioni in dipendenza di aggiudicazioni o conferimento già avvenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, come pure...

All'articolo 54, dopo il 3° comma, è aggiunto il seguente comma: Per gli atti economici aventi per oggetto trasferimenti di merci fra industriali commercianti ed esercenti, compiuti anteriormente all'8 febbraio 1940-XVIII, l'imposta non è dovuta, ancorchè la consegna o la spedizione della merce si effettui dopo la detta data, sempre quando risulti dai libri di commercio regolarmente tenuti dalla ditta venditrice, che fu emessa fattura, e fu eseguito il relativo pagamento prima della detta data.

All'articolo 55, 1° comma, sono soppresse le parole: tre mesi dalla stessa data di entrata in vigore del presente decreto *e sono sostituite con le seguenti:* il 1° agosto 1940.

All'articolo 56, l'ultimo comma, è sostituito dal seguente: « Per i primi quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto possono essere usate, in luogo delle marche prescritte dalla lettera *a*), tanto le marche doppie prescritte per la corresponsione della tassa di scambio, come quelle ad unica sezione in vigore per l'applicazione dell'ordinaria tassa di bollo. In luogo delle marche prescritte dalla lettera *b*) possono essere usate, fino ad esaurimento delle scorte esistenti, le marche doppie prescritte per la corresponsione della tassa di scambio e fino a contraria disposizione anche le marche di cui alla lettera *c*) del presente articolo. In luogo delle marche prescritte dalla lettera *c*), fino ad esaurimento delle scorte esistenti, le marche già in uso per la corresponsione della tassa di scambio ».

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI